

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

relativa all'offerta in opzione rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio di categoria A, di azioni ordinarie Fondiaria-SAI S.p.A. e di azioni di risparmio di categoria B Fondiaria-SAI S.p.A. ed all'ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie e di risparmio di categoria B Fondiaria-SAI S.p.A.



Emittente

Fondiaria-SAI S.p.A.

Nota Informativa depositata presso Consob in data 12 luglio 2012, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012 protocollo n. 12058721.

Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 12 luglio 2012, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012 protocollo n. 12058721.

Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 12 luglio 2012, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012 protocollo n. 12058721.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione ed alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi ed il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 nonché sul sito internet dell'emittente www.fondiaria-sai.it.

AVVERTENZA

L'Aumento di Capitale Fondiaria-SAI cui si riferisce la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari si inserisce in un progetto di integrazione aziendale che coinvolge il Gruppo Unipol, Premafin e il Gruppo Fondiaria-SAI, progetto che è stato promosso dal Gruppo Unipol.

Per un più preciso inquadramento dell'Aumento di Capitale nell'ambito di tale Progetto di Integrazione è necessario leggere attentamente quanto riportato nella "Premessa" (cfr. *infra*) e nei fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione e nella presente Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

PREMESSA

L'Aumento di Capitale Fondiarria-SAI si colloca nell'ambito del più ampio Progetto di Integrazione con il Gruppo Unipol e costituisce, unitamente al contestuale aumento di capitale in opzione di Unipol per un importo massimo di Euro 1.100 milioni (l'“**Aumento di Capitale Unipol**”), una componente essenziale del Progetto di Integrazione.

Come reso noto al mercato, Unipol e Premafin hanno sottoscritto in data 29 gennaio 2012 un accordo – il cui contenuto è stato successivamente integralmente reso noto al mercato – per l'esecuzione del Progetto di Integrazione fra Gruppo Unipol e Gruppo Premafin/Fondiarria-SAI finalizzato in particolare ad assicurare il rafforzamento patrimoniale di Premafin e Fondiarria SAI e, nel contempo, a creare un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di generare valore per tutti gli azionisti delle società interessate al Progetto di Integrazione. Tale accordo prevede l'assunzione di reciproci impegni fra Unipol e Premafin con riguardo, tra l'altro:

- (i) alla ricapitalizzazione di Premafin ed alla connessa ristrutturazione dell'indebitamento finanziario ad essa relativo;
- (ii) alla ricapitalizzazione di Fondiarria-SAI al fine di salvaguardare la solvibilità attuale e futura del Gruppo Fondiarria SAI;
- (iii) alla successiva fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Premafin e Milano Assicurazioni nella Società (la “**Fusione**”).

Più in particolare, l'Aumento di Capitale e l'Aumento di Capitale Unipol risultano strettamente connessi in considerazione del fatto che – come reso noto al mercato dalla stessa Unipol – attraverso la propria ricapitalizzazione, Unipol riceverà le risorse necessarie, fra l'altro, per sottoscrivere l'aumento di capitale di Premafin, per un importo massimo complessivo pari a Euro 400 milioni, ad essa riservato in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., deliberato dall'assemblea straordinaria di Premafin in data 12 giugno 2012 (l'“**Aumento di Capitale Premafin**”).

In data 3 luglio 2012, Premafin e Finadin hanno comunicato a Fondiarria-SAI il proprio impegno irrevocabile alla sottoscrizione delle quote di rispettiva competenza dell'Aumento di Capitale, condizionando il proprio impegno all'avvenuta sottoscrizione da parte di Unipol dell'Aumento di Capitale Premafin, ai sensi e per effetto dell'accordo stipulato tra Premafin e Unipol in data 29 gennaio 2012, come successivamente modificato ed integrato. Per una più completa descrizione degli impegni assunti da Premafin e Finadin si fa rinvio al Capitolo 2, Paragrafo 2.3 e Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

Al riguardo, l'accordo del 29 gennaio 2012 prevede che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Premafin da parte di Unipol avvenga alla “Data di Esecuzione” che, sempre ai sensi di tale accordo, “*indica il Giorno Lavorativo che sarà concordato in buona fede tra le Parti immediatamente a seguito dell'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive o, in mancanza di accordo tra le Parti, il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo all'avveramento dell'ultima delle predette Condizioni Sospensive*”.

L'Aumento di Capitale Premafin risulta a sua volta funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie al fine di consentire l'integrale sottoscrizione, da parte sua e della sua controllata Finadin S.p.A., delle quote di rispettiva pertinenza dell'Aumento di Capitale di Fondiarria-SAI.

A seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Premafin, Unipol verrà a detenere il controllo indiretto, tramite la stessa Premafin, del Gruppo Fondiarria-SAI. Conseguentemente, il Progetto di Integrazione comporterà significativi effetti per il Gruppo Fondiarria-SAI tra cui la variazione degli assetti proprietari, della struttura aziendale del Gruppo stesso, dell'assetto organizzativo e delle politiche gestionali. Per maggiori informazioni si fa in particolare rinvio al Capitolo 4, Paragrafi 4.1.8.4 e 4.1.8.5 del Documento di Registrazione.

In proposito si segnala che il Piano Industriale del Gruppo Unipol 2012 – 2015, presentato alla comunità finanziaria in data 22 giugno 2012, è stato redatto autonomamente dal Gruppo Unipol e la Società non ha partecipato né contribuito alla sua predisposizione. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.8 del Documento di Registrazione.

All'esito delle operazioni di ripatrimonializzazione, il Progetto di Integrazione prevede, quale ulteriore fase della complessiva operazione, la fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Premafin e Milano Assicurazioni nella Società.

Come meglio descritto nel Capitolo 4, Paragrafo 4.8.1, alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione non è intervenuta l'approvazione del progetto di Fusione; le parti coinvolte hanno preliminarmente individuato (i) le percentuali attese di partecipazione al capitale ordinario dell'Emittente *post-Fusione* da attribuire agli azionisti ordinari delle società coinvolte nella Fusione stessa, nonché (ii) il criterio di valorizzazione delle azioni di risparmio Fondiarria-SAI e Milano Assicurazioni sulla scorta del quale determinare la misura della partecipazione del capitale dell'Emittente *post-Fusione* rappresentato da tali titoli. Su tali basi si procederà all'ulteriore definizione del Progetto di Integrazione. La proposta da sottoporre agli Azionisti dovrà essere, infatti, predisposta e deliberata alla luce delle condizioni complessivamente previste per la Fusione, come saranno riflesse nel progetto di Fusione. All'esito della definizione di tutti gli elementi dell'operazione di Fusione verrà approvato il Progetto di Fusione, e le società coinvolte predisporranno e metteranno a disposizione degli Azionisti la documentazione prevista dalla disciplina applicabile in vista delle assemblee chiamate a deliberare sulla Fusione.

In proposito si segnala che l'Emittente provvederà a mettere a disposizione del pubblico il documento informativo previsto ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, unitamente alle *fairness* degli *advisor* e al parere del Comitato di Amministratori Indipendenti entro 7 giorni dalla data di approvazione del progetto di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione.

A seguito di un articolato confronto negoziale con il Gruppo Unipol, il Consiglio di Amministrazione di Fondiarria SAI ha formulato una proposta – il cui contenuto è stato integralmente reso noto al mercato – indicante le percentuali attese di partecipazione al capitale sociale *post Fusione* da attribuire agli azionisti ordinari delle società coinvolte nella Fusione, unitamente alle assunzioni poste alla base di tale valorizzazione, il cui contenuto è stato successivamente condiviso con Milano Assicurazioni e Premafin, e trasmesso ad Unipol in data 23 maggio 2012.

In data 6 giugno 2012, Unipol ha quindi trasmesso alle parti coinvolte nel Progetto di Integrazione una controproposta, il cui contenuto è stato integralmente reso noto al mercato. Tale controproposta prevede l'attribuzione delle seguenti percentuali di partecipazione al capitale ordinario:

- Unipol	61,00%
- Altri Azionisti ordinari Fondiarria-SAI	27,45%
- Altri azionisti ordinari Milano Assicurazioni	10,70%
- Altri azionisti ordinari Premafin	0,85%

modificando talune assunzioni poste alla base della individuazione di dette medesime percentuali condivisa da Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e Premafin.

In data 11 giugno 2012, come successivamente confermato in data 5 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, a maggioranza, di comunicare ad Unipol la propria disponibilità a procedere all'ulteriore definizione della prospettata Fusione sulla base di tale controproposta e, precisamente, sulla base di una partecipazione degli attuali soci ordinari di Fondiarria-SAI diversi da Premafin, pari al 27,45% del capitale ordinario dell'Emittente *post Fusione*.

La delibera è stata assunta previo parere favorevole, espresso a maggioranza, del Comitato di Amministratori Indipendenti istituito ai sensi della procedura parti correlate, che ha motivato la propria decisione con la circostanza che la proposta di Unipol, pur collocandosi – per effetto della modifica delle assunzioni suddette

– al di fuori dell'intervallo di valori preliminarmente indicati dagli advisor finanziari, risponde pur tuttavia all'interesse degli azionisti alla luce del peculiare contesto aziendale, in presenza principalmente di una richiesta di urgente ripatrimonializzazione avanzata dall'ISVAP ai sensi della disciplina di settore in tema di ripristino del margine di solvibilità corretto.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di accettare lo sconto che la controproposta di Unipol implica rispetto ai *range* preliminarmente individuati dagli advisors, privilegiando una soluzione prudente che, pur a scapito di una piena valorizzazione delle potenzialità reddituali della Società, consenta il superamento della attuale situazione di estrema incertezza, che, se non superata, esporrebbe gli azionisti a rischi di gravi perdite di valore dell'investimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infatti deliberato di proseguire nell'ulteriore definizione del Progetto di Integrazione ritenendo che tale opzione fosse quella che consentiva di massimizzare le possibilità di buon esito della necessaria ricapitalizzazione del Gruppo Fondiarria-SAI.

Si segnala che Fondiarria-SAI, nel comunicare la propria disponibilità a procedere nella definizione del Progetto di Integrazione sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2012 ha previsto che (i) entro la data di approvazione del progetto di Fusione, sia condiviso un piano industriale congiunto, che tenga conto anche degli interventi richiesti dall'AGCM, predisposto con l'assistenza di primario advisor industriale indipendente nominato congiuntamente da tutte le parti che confermi – attraverso specifica attestazione da rilasciarsi sempre entro la data di approvazione del progetto di Fusione – la ragionevolezza delle sinergie attese e la quantificazione della patrimonializzazione prospettica previste nel piano medesimo; (ii) le parti procedano ad un aggiornamento, per tutte le società coinvolte, delle valutazioni degli asset di maggior rilevanza, nel contesto delle usuali attività propedeutiche alla predisposizione del progetto di Fusione, restando inteso che le risultanze delle verifiche saranno prese in considerazione solo ove rilevanti. Tale aggiornamento riguarderà in particolare, per quanto attiene ad Unipol Assicurazioni, il portafoglio di titoli strutturati. In tali attività si dovrà tenere conto anche dei rilievi recentemente avanzati da ISVAP in relazione alle riserve sinistri del ramo danni di Unipol Assicurazioni e del Gruppo Fondiarria-SAI. Si segnala che l'esposizione del gruppo Fondiarria-SAI verso i titoli c.d. strutturati, per i quali sia configurabile un profilo di rischio finanziario, si incrementerà a seguito della fusione in Fondiarria-SAI di Unipol Assicurazioni. A tal riguardo, si segnala che i modelli di valutazione utilizzati per i titoli strutturati sono di per sé complessi e le assunzioni, le stime e le valutazioni alla base prendono spesso in considerazione dati incerti e non prevedibili quali, ad esempio, i flussi di cassa attesi, la solvibilità del debitore, l'apprezzamento o il deprezzamento di beni che richiedono periodici aggiornamenti al fine di riflettere i cambiamenti di trend o delle condizioni di mercato. Pertanto, stime e valutazioni effettuate da soggetti differenti e basate su assunzioni e metodologie tra loro diverse potrebbero condurre a risultati differenti nella valutazione del portafoglio dei titoli strutturati. Per ulteriori informazioni in relazione ai rilievi formulati da ISVAP nei confronti del Gruppo Fondiarria-SAI, si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione.

Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Fondiarria SAI, come sopra riportate, così come quelle del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni, hanno necessariamente carattere preliminare e sono state assunte unicamente al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di percorribilità dell'operazione sotto il profilo economico, ai fini di una sua successiva negoziazione e definizione. Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni ha peraltro precisato che la percentuale di contribuzione indicata per i propri azionisti rappresenta un dato preliminare che dovrà essere definito in modo puntuale nel progetto di Fusione e tenere conto del fatto che la ripartizione dell'incidenza delle azioni proprie in base alla loro provenienza non attribuisca una riduzione per gli attuali azionisti di minoranza della Milano Assicurazioni.

In data 5 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiarria-SAI, dopo aver preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di amministratori indipendenti, ha confermato a maggioranza – con il voto contrario del Dott. Bragantini, della Dott.ssa Jonella Ligresti e del Sig. Gioacchino Paolo Ligresti – il contenuto delle deliberazioni assunte in data 11 giugno 2012 in relazione alla proposta presentata da UGF e, conseguentemente, di proseguire con le ulteriori attività volte alla definizione dei termini e condizioni del Progetto di Integrazione.

Il Comitato di amministratori indipendenti, riunitosi in data 5 luglio 2012, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza, confermando – dopo aver terminato il riesame dei lavori svolti dal Comitato nella sua precedente composizione, condotto al fine di assicurare continuità dell’attività del Comitato in ragione degli avvicendamenti intervenuti – le motivazioni e le conclusioni raggiunte e contenute nel parere reso in data 11 giugno 2012. Il Comitato ha esaminato una serie di eventi sopravvenuti rispetto alla data dell’11 giugno 2012 connessi all’esecuzione del Progetto di Integrazione, fra i quali: (i) l’accordo sottoscritto in data 25 giugno 2012 fra UGF e Premafin con il quale le medesime parti hanno fra l’altro concordato di modificare l’accordo di manleva sottoscritto tra UGF e Premafin in data 29 gennaio 2012, di limitare il diritto di recesso nel contesto della Fusione, di dare atto che determinate condizioni sospensive previste nell’accordo si intenderanno rinunziate dalle parti; (ii) la deliberazione del consiglio di amministrazione di Premafin del 2 luglio 2012, che ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria di Premafin a seguito della richiesta pervenuta dal custode giudiziale; (iii) l’impegno irrevocabile alla sottoscrizione delle quote di rispettiva competenza dell’Aumento di Capitale assunto da Premafin e Finadin in data 3 luglio 2012. Il Comitato ha preso atto che i citati eventi confermano la concretezza del Progetto di Integrazione, il quale, anche alla luce degli ultimi sviluppi, appare essere l’ipotesi in grado di garantire le maggiori probabilità di esecuzione della necessaria ripatrimonializzazione della Società, in ottemperanza al piano di risanamento presentato all’ISVAP. Per ogni ulteriore informazione in proposito si fa rinvio al richiamato Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.1 del Documento di Registrazione.

* * *

Si riporta di seguito una sintetica esposizione degli ulteriori rischi connessi al Progetto di Integrazione, per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4 – Fattori di Rischio, Paragrafo 4.1.8, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi alla mancata realizzazione della Fusione

- Opposizione dei creditori

Ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile, la Fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis del Codice Civile. I creditori indicati nell’art. 2503 del Codice Civile possono, alle condizioni ivi indicate e nel suddetto termine di 60 giorni, fare opposizione. Non si può pertanto escludere il rischio di opposizione alla Fusione da parte di tali creditori sopra indicati, con conseguenti ritardi in merito alla tempistica degli eventi societari propedeutici al completamento della stessa o, in alcuni casi, con l’effetto di impedire il perfezionamento della Fusione. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.2, del Documento di Registrazione.

- Autorizzazione da parte dell’ISVAP

La Fusione è soggetta alla procedura di autorizzazione da parte di ISVAP, ai sensi dell’art. 201 del Codice delle Assicurazioni Private. Sino a quando non sarà intervenuta la predetta autorizzazione da parte di ISVAP, il progetto di Fusione non potrà essere iscritto nel competente registro delle imprese e pertanto non potrà essere convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti chiamata a deliberare sulla Fusione.

Tenuto conto di quanto sopra, in caso di mancata realizzazione della Fusione, si determinerebbero effetti negativi sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del Gruppo. Si segnalano, tra gli altri, gli effetti negativi derivanti dalla mancata realizzazione della c.d. fase 2 prevista nell’Accordo di Ristrutturazione, per maggiori informazioni in merito alla quale si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.10, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi alle operazioni con parti correlate e rischi di conflitti di interesse

La Fusione, e le operazioni in cui quest’ultima è articolata, si configura quale operazione con parti correlate ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come recepita nella Procedura Parti Correlate adottata dall’Emittente. Per tale ragione l’Emittente, nel contesto della assunzione di delibere inerenti l’implementazione dell’operazione, ha seguito i principi e le regole dettati dalla normativa applicabile in

materia e dalla Procedura Parti Correlate adottata. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.3, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi al processo di integrazione

L'operazione di integrazione tra Unipol Assicurazioni, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e Premafin presenta i rischi tipici delle grandi operazioni di integrazione, e le conseguenti difficoltà relative al coordinamento. Il processo di integrazione aziendale potrebbe non essere completato con successo ovvero essere completato con tempi e modi rilevantemente diversi da quelli originariamente pianificati e comportare costi ed ulteriori aggravii non previsti dall'Emittente. Tale circostanza potrebbe pregiudicare la creazione delle sinergie attese in termini di costi, ricavi e processi nonché il pieno sfruttamento delle medesime con conseguenti effetti negativi sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'Emittente. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.4, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi all'impatto sull'attività commerciale

Si segnala che l'operazione di integrazione tra il Gruppo Fondiarria-SAI e Unipol Assicurazioni potrebbe ragionevolmente comportare la necessità di procedere ad interventi che consentano una razionalizzazione del portafoglio prodotti, una migliore organizzazione e distribuzione della rete e delle strutture agenziali, una revisione e coordinamento delle politiche di distribuzione dei prodotti, nonché, in generale, il sostenimento di ulteriori maggiori costi, di importo allo stato non stimabile, relativi, ad esempio, ad interventi di integrazione dei sistemi informativi e delle strutture oppure di ridefinizione dei termini e delle condizioni dei mandati agenziali. Si segnala, inoltre, che gli ulteriori eventuali interventi relativi all'integrazione e finalizzati all'armonizzazione del portafoglio prodotti, alla condivisione di prodotti e di strategie commerciali comuni, alla migliore organizzazione della rete agenziale, potrebbero richiedere tempi, costi e modalità diversi da quelli originariamente pianificati con impatti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo, allo stato non compiutamente stimabili.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.5, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi agli impegni richiesti dall'AGCM

In data 20 giugno 2012, l'AGCM, a seguito dell'avvio dell'istruttoria sul Progetto di Integrazione del 26 aprile 2012, ha notificato a Unipol, Unipol Assicurazioni, Premafin, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni, Mediobanca e Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**") (congiuntamente, le "**Parti Istruttoria AGCM**"), il provvedimento finale della procedura deliberato dall'AGCM in data 19 giugno 2012 (il "**Provvedimento**"), pubblicamente disponibile sul sito dell'AGCM www.agcm.it (cui si rinvia per ulteriori informazioni). Il Provvedimento è condizionato all'assunzione di alcune misure ed impegni a carico delle Parti Istruttoria AGCM. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria, l'AGCM ha fatto riferimento alla cessione di società e compendi aziendali. Allo stato non è possibile determinare la tempistica precisa entro la quale il Gruppo Fondiarria-SAI sarà in grado di dare corso alle stesse. Non si può escludere che vi possano essere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Fondiarria-SAI qualora tali cessioni dovessero essere effettuate a valori e/o condizioni peggiorative rispetto alle attese. Si segnala, inoltre, che l'AGCM ha stabilito che UGF dovrà iniziare a ridurre l'attuale debito di Unipol, Fondiarria-SAI e Milano Assicurazioni verso Mediobanca, azzerandolo in prospettiva. Poiché allo stato non risultano compiutamente individuati in termini esatti e definitivi le tipologie di debito oggetto di eventuale rimborso, l'Emittente non è attualmente in grado di valutare compiutamente i rischi connessi a detto eventuale rimborso. Tuttavia, poiché gli importi del rimborso previsti nel Provvedimento potranno essere anche consistenti (ossia fino a circa 350 milioni di euro), ove il rimborso riguardi finanziamenti che, in virtù delle caratteristiche degli stessi vengano conteggiati ai fini del calcolo del livello di *solvency*, potrebbero determinarsi effetti sul predetto livello di *solvency*. Con riguardo alle condizioni imposte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il citato provvedimento di autorizzazione del 19 giugno 2012, si segnala infine che il Gruppo, in caso di inottemperanza totale o parziale alle misure imposte, sarebbe esposto all'erogazione di sanzioni amministrative. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.6, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi al mancato raggiungimento delle sinergie previste

Il Progetto di Integrazione e la Fusione, anche in virtù di quanto disposto dall'AGCM con proprio provvedimento del 19 giugno 2012, presentano i rischi tipici delle operazioni di integrazione di un gruppo societario e quindi le difficoltà relative al coordinamento del *management* e del personale, all'integrazione dei sistemi informatici, delle strutture e dei servizi esistenti e quelli delle società partecipanti alla Fusione, nonché la perdita di clienti e di personale chiave da parte delle società partecipanti al Progetto di Integrazione. La mancata implementazione, in tutto o in parte della prospettata aggregazione tra il Gruppo Unipol e il Gruppo Fondiarria-SAI, potrebbe quindi produrre effetti in termini di mancati risparmi di costi rivenienti dalle sinergie attese, a cui si contrapporrebbero i potenziali minori oneri non ripetibili derivanti dall'integrazione, con conseguenti impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Fondiarria-SAI e sul ritorno per l'investitore. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.7, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi alla possibile struttura del capitale sociale dell'Emittente post-Fusione

Per effetto della Fusione, l'Emittente, quale società incorporante, dovrà procedere, tra l'altro, al concambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio emesse da Milano Assicurazioni. Poiché le azioni di risparmio di Milano Assicurazioni hanno diritti e privilegi diversi dalle Azioni di Risparmio di Fondiarria-SAI, esiste il rischio che non risulti possibile assegnare in concambio agli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni (diversi da Fondiarria-SAI) alcuna delle suddette categorie di titoli di Fondiarria-SAI. Di conseguenza, la Società potrebbe essere tenuta ad emettere una nuova categoria di azioni di risparmio, ulteriore rispetto alle Azioni di Risparmio di Categoria A e alle Azioni di Risparmio di Categoria B sopra citate che concorrerebbe nella ripartizione degli utili della Società con conseguenti possibili effetti sulla distribuzione degli stessi in favore delle Azioni di Risparmio e delle azioni ordinarie dell'Emittente. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.8, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi al possibile recesso degli azionisti di Premafin ed al possibile contenzioso con alcuni azionisti di questa società in relazione al recesso ed alla manleva

La Fusione potrebbe comportare, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, il diritto di recesso in favore degli azionisti di Premafin che non abbiano concorso alla deliberazione sulla Fusione ove, questa determini una modifica della clausola dell'oggetto sociale della stessa Premafin che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società. In caso di eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti Premafin – per tutte o parte delle loro azioni –, qualora, all'esito della procedura di offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso agli altri soci e dell'eventuale collocamento presso terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, rimanessero azioni non collocate ai soci e/o ai terzi, le azioni dei recedenti dovranno essere rimborsate dall'Emittente mediante acquisto di dette azioni, ad un valore determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* del Codice Civile, il quale fa riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Ciò potrebbe determinare un impatto negativo in termini finanziari, economici e patrimoniali per l'Emittente, la cui entità potrà essere determinata successivamente alla data del presente Documento di Registrazione, in funzione della data di convocazione dell'assemblea straordinaria di Premafin chiamata a deliberare sulla fusione, ai sensi del già citato art. 2437-*ter* del codice civile. Non è pertanto al momento possibile fornire indicazione dell'impatto per l'Emittente dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci Premafin.

In data 25 giugno 2012 Premafin ed UGF hanno comunicato al mercato di aver concordato, – con riferimento al precedente accordo raggiunto in data 29 gennaio 2012 relativo al Progetto di Integrazione – di limitare il diritto di recesso, nel contesto della Fusione sicché tale diritto di recesso non spetti agli azionisti di riferimento di Premafin e ciò impregiudicata ogni futura valutazione in merito all'esclusione del diritto di recesso a tutti gli azionisti Premafin nell'ambito della Fusione. Sempre in data 25 giugno 2012, Premafin ed UGF hanno comunicato di aver concordato di modificare la clausola di manleva contenuta in una side letter all'Accordo del 29 gennaio 2012, limitandone l'operatività esclusivamente nei confronti ed in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012. Alla Data del Documento di

Registrazione, l'Emittente non può escludere che, con riferimento al contenuto della suddetta comunicazione, possano sorgere eventuali controversie – con riferimento alla limitazione sia del diritto di recesso che del riconoscimento della manleva – che possano dare luogo ad azioni giudiziarie. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.9, del Documento di Registrazione.

Rischi connessi all'accordo di ristrutturazione del debito di Premafin

Nell'ambito delle attività finalizzate al perfezionamento del Progetto di Integrazione con il Gruppo Unipol, il Consiglio di Amministrazione di Premafin del 30 marzo 2012 ha approvato il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. D) R.D. n. 267/1942 (il "**Piano di Risanamento**") "*al fine di risanare [l']esposizione debitoria di [Premafin] ed assicurare il riequilibrio della [...] situazione finanziaria*" come reso noto al mercato con comunicato stampa di Premafin del 30 marzo 2012. Il Piano di Risanamento prevede l'Aumento di Capitale Premafin e la stipulazione di un accordo per la ridefinizione dei termini e delle condizioni dell'indebitamento finanziario di Premafin derivante da un contratto di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2004 con un pool di sette banche (per un ammontare pari ad Euro 322,5 milioni) e da un contratto derivato di *equity swap* avente ad oggetto azioni dell'Emittente (per un ammontare pari ad Euro 45,5 milioni) (l' "**Accordo di Ristrutturazione**").

L'Accordo di Ristrutturazione è stato sottoscritto in data 13 giugno 2012 e prevede il verificarsi di una serie di eventi in corrispondenza di una c.d. fase 1 (relativa all'Aumento di Capitale Premafin) e di una c.d. fase 2 (relativa alla Fusione). Gli effetti e gli oneri derivanti dal Secondo Finanziamento Senior, dal Finanziamento GE Capital e dal Convertendo (la cui stipula è prevista nella c.d. fase 2) saranno in capo all'Emittente quale società incorporante nell'ambito della Fusione. La mancata implementazione del Piano di Risanamento secondo i termini concordati con le banche finanziatrici potrebbe dunque avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale del Gruppo.

A seguito della conversione in azioni del Convertendo, si determinerà un effetto diluitivo sul capitale dell'Emittente in circolazione. Tale effetto non può tuttavia essere stimato al momento in termini quantitativi in quanto esso è funzione del prezzo di conversione, oggi non noto. Si segnala inoltre che, per effetto della conversione, nuove azioni dell'Emittente concorreranno nella ripartizione degli utili della Società con conseguenti possibili effetti sulla distribuzione degli stessi in favore degli azionisti ordinari e di risparmio della Società. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.10, del Documento di Registrazione.

* * *

Per quanto riguarda gli effetti *pro-forma* del Progetto di Integrazione sui conti del Gruppo Fondiaria SAI per l'esercizio 2011 si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione, con le seguenti precisazioni:

- (i) i dati *pro-forma* contenuti nel citato Paragrafo non tengono conto degli interventi richiesti dall'AGCM con il provvedimento del 21 giugno 2012 (cfr. infra), volti ad una riduzione delle quote di mercato del settore assicurativo che l'Emittente verrebbe a detenere per effetto dell'operazione di integrazione, interventi che comporteranno, tra l'altro, la dismissione di reti agenziali e la riduzione dei premi complessivi raccolti, rispetto a quelli che deriverebbero dall'integrazione medesima;
- (ii) i dati *pro-forma* riportati nel citato Paragrafo sono stati predisposti unicamente per dare effetto retroattivo alle operazioni previste dal Progetto di Integrazione ed includono i dati economici e patrimoniali-finanziari del Gruppo Unipol Assicurazioni per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 predisposti dalla direzione del Gruppo Unipol così come descritto più ampiamente al Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione;
- (iii) i dati *pro-forma* riportati nel citato Paragrafo non riflettono gli effetti della Fusione come saranno indicati nel progetto di Fusione. Quest'ultimo infatti dovrà essere predisposto, ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, sulla base di una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni alla data in cui il progetto di Fusione sarà depositato presso la sede della Società. Alla data del Documento di Registrazione, non è stata ancora approvata la situazione patrimoniale di

riferimento della Fusione. Si segnala inoltre che la metodologia applicata per la redazione dei dati *pro-forma* si basa sull'assunto che la Fusione abbia per oggetto società sotto comune controllo e quindi i *pro-forma* sono rappresentati in regime di continuità dei valori contabili. Non è escluso tuttavia che il bilancio consolidato dell'entità riveniente dalla Fusione esprima valori anche significativamente diversi da quelli rappresentati nei *pro-forma*, per effetto dell'eventuale allocazione ai valori contabili del costo di acquisizione del compendio che verrà sostenuto dal gruppo Unipol Assicurazioni;

- (iv) in considerazione delle diverse finalità dei dati *pro-forma* rispetto ai dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti delle operazioni ivi descritte con riferimento ai dati *pro-forma*, questi ultimi devono essere letti e interpretati a meri fini illustrativi e senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.

Si precisa che i dati *pro-forma* sono stati oggetto di esame da parte della società di revisione che ha emesso la propria relazione in data 2 luglio 2012 secondo le modalità di cui al punto 7 dell'allegato II al Regolamento (CE) 809/2004 (si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione).

Si segnala che l'efficacia dell'accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2012 è subordinata al verificarsi entro il 20 luglio 2012, di talune condizioni sospensive.

In proposito, si segnala che in data 25 giugno 2012 Unipol e Premafin hanno comunicato al mercato di aver concordato:

- con riferimento a quanto indicato dalla Consob, con provvedimenti del 22 e 24 maggio 2012, recanti la risposta al quesito formulato da Unipol in relazione al riconoscimento dell'esenzione dall'OPA obbligatoria delle varie fasi del Progetto di Integrazione,
 - a) di modificare l'accordo di manleva sottoscritto tra Unipol e Premafin in data 29 gennaio 2012 per limitarne l'operatività esclusivamente nei confronti e in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012;
 - b) di limitare il diritto di recesso, nel contesto della Fusione sicché tale diritto di recesso non spetti agli azionisti di riferimento di Premafin e ciò impregiudicata ogni futura valutazione in merito all'esclusione del diritto di recesso a tutti gli azionisti Premafin nell'ambito della Fusione;
- con riferimento alle condizioni sospensive dell'accordo del 29 gennaio 2012,
 - i) di dare atto che le condizioni sospensive di cui al paragrafo 3.1, punto (vii), lettere (y) (ridefinizione degli accordi con le banche creditrici di Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e delle altre società del gruppo) e (z) (cancellazione dei pegni sulle azioni Fondiarria SAI detenute da Premafin e Finadin da parte delle rispettive banche finanziatrici), punto (ix) (approvazione del progetto di Fusione) e punto (xi) (dimissioni di almeno la maggioranza degli amministratori di Finadin, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e loro controllate rilevanti) dell'accordo si intenderanno rinunziate dalle parti, subordinatamente all'avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale ovvero, se precedente, all'avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Unipol, restando inteso che le attività relative alla Fusione proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di approvare il progetto di Fusione nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - ii) di riconoscere che quanto indicato nel precedente punto (i) è stato accettato da Unipol (a) fermo restando l'impegno in buona fede di Premafin, senza obbligo di risultato, a far sì che almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, ancorché nominati nell'esercizio 2012, di Finadin S.p.A., Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e loro controllate rilevanti rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica ricoperta e (b) ferma restando la condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 punto (x) dell'accordo (dimissioni di almeno la maggioranza degli amministratori di Premafin).

Alla Data della Nota Informativa non si sono ancora verificate le seguenti condizioni:

- l'ottenimento del consenso scritto, a termini e condizioni approvati da Unipol, da parte dei creditori di Fondiarria-SAI e Milano Assicurazioni secondo quanto richiesto dai contratti di finanziamento in relazione al Piano di Risanamento all'Aumento di Capitale Premafin e, conseguentemente, all'acquisto da parte di Unipol del controllo di Premafin, alla sottoscrizione all'Aumento di Capitale Fondiarria-SAI, alla Fusione e al connesso Progetto di Integrazione. Alla Data della Nota Informativa tale consenso è stato ottenuto con riferimento ai creditori di Premafin, nel contesto degli accordi conclusi tra Premafin e le banche finanziatrici in merito alla ristrutturazione del debito. Tale condizione è rinunziabile da parte di Unipol;
- le dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin, con rinuncia da parte degli stessi a far valere qualsiasi pretesa in relazione all'ufficio e/o alle cariche da essi ricoperti nella società del gruppo Premafin.

In data 9 luglio 2012, Premafin e UniCredit hanno sottoscritto un accordo in base al quale hanno consensualmente deciso di risolvere il patto di consultazione stipulato in data 8 luglio 2011 condizionando l'efficacia dello scioglimento alla sottoscrizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario dell'Aumento di Capitale Premafin. Sempre in data 9 luglio 2012, UniCredit e Premafin hanno risolto consensualmente l'accordo di investimento stipulato il 22 marzo 2011 attraverso il quale UniCredit ha sottoscritto azioni Fondiarria-SAI in misura pari al 6,6% del capitale sociale di quest'ultima, con conseguente integrale liberazione di entrambe le parti dalle obbligazioni residue rispettivamente poste a loro carico ed in particolare con rinuncia, quanto ad UniCredit e senza limitazione, anche del diritto alla corresponsione dell'eventuale premio ivi previsto. Tale accordo risolutivo è risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario dell'Aumento di Capitale Premafin.

Alla Data della Nota Informativa le altre condizioni sospensive previste dall'Accordo si sono verificate (e, in particolare le condizioni connesse al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, all'ottenimento del consenso da parte dei creditori di Premafin nel contesto degli accordi conclusi tra Premafin e le banche finanziatrici in merito alla ristrutturazione del debito e all'assunzione delle delibere di aumento di capitale da parte di Premafin e Fondiarria-SAI) ovvero le parti hanno concordato di rinunziarvi subordinatamente all'avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Fondiarria-SAI ovvero, se precedente, all'avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Unipol.

Si segnala in particolare che in data 5 luglio 2012 Unipol ha reso noto al mercato che CONSOB, facendo seguito alle precedenti note del 22 e 24 maggio 2012 (diffuse al mercato in pari data), ha comunicato le proprie considerazioni conclusive in merito al quesito presentato da Unipol lo scorso 20 febbraio 2012 relativo alla sussistenza di obblighi di OPA in connessione con il Progetto di Integrazione. Dal testo integrale della nota della Consob – allegata al citato comunicato di Unipol disponibile sul sito internet www.unipol.it, cui si fa rinvio per maggiori informazioni – emerge che:

- (i) *“... Tenendo conto di quanto rappresentato [da Unipol] e del quadro informativo ad oggi disponibile nonché delle analisi effettuate sui valori attribuibili a Milano Assicurazioni e di Fondiarria-Sai sulla base di molteplici parametri tra cui i valori di mercato, il prezzo di acquisto delle azioni Premafin e le valutazioni delle varie società coinvolte nel progetto di fusione, la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni di prevalenza di natura “oggettiva” e/o “valutativa”, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Regolamento Emittenti, e che pertanto non risulta applicabile l’obbligo di OPA “a cascata” sulle azioni di Milano Assicurazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. A), del TUF e 45 del Regolamento Emittenti”;*
- (ii) *“... Allo stato, si ritiene che i Nuovi Impegni di Manleva e le Intese sul Recesso raggiunti dalle parti [Unipol e Premafin], in quanto rappresentano indici di una esplicita volontà delle parti di rimuovere ogni misura che potesse portare benefici agli attuali azionisti di riferimento di Premafin, siano idonei a integrare i presupposti indicati dalla Consob per l’applicazione dell’esenzione di OPA su Premafin di cui al combinato disposto degli art. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. B) n.2, del Regolamento Emittenti”. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.1, del Documento di Registrazione.*

Qualora una o più delle condizioni sospensive sopra indicate non dovessero avverarsi o non essere legittimamente rinunciate da Unipol entro il 20 luglio 2012, l'Accordo dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di efficacia e le parti saranno liberate dalle obbligazioni poste a loro carico dall'Accordo, salvo diverso accordo scritto delle parti avente ad oggetto la proroga del termine del 20 luglio 2012.

Si segnala infine che – in ragione della struttura unitaria dell'operazione – la costituzione del consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito del Progetto di Integrazione, tanto che la stessa disponibilità delle banche a partecipare al consorzio era stata subordinata, tra l'altro, alla “*soddisfacente analisi del Progetto di Integrazione*”. Le banche che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare al consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale hanno manifestato analoga disponibilità per la costituzione del consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale Unipol sempre nel contesto del Progetto di Integrazione. Per maggiori dettagli con riferimento al consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale si fa rinvio al Capitolo 5 della presente Nota Informativa.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento ed avere contezza dei rischi e delle incertezze dello stesso, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi alla Società, alle società facenti parte del Gruppo e ai settori di attività in cui quest'ultimo opera illustrati nel Capitolo 4 – Fattori di Rischio del Documento di Registrazione.

In particolare, si segnalano di seguito alcuni recenti accadimenti particolarmente rilevanti o che condizioneranno l'attività dell'Emittente successivamente al perfezionamento del Progetto di Integrazione:

- in data 14 giugno 2012 la seconda sezione civile del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di fallimento nei confronti di Imco S.p.A. in liquidazione (“**ImCo**”) nonché di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. (“**Sinergia**”) in liquidazione. Il Gruppo Fondiarria SAI ha una serie di rapporti in essere con le due società ed ha affidato incarico ai propri consulenti legali al fine di effettuare le necessarie insinuazioni al passivo delle masse fallimentari ai fini del recupero dei crediti vantati dal Gruppo Fondiarria – SAI che sono per la maggior parte di natura chirografaria. Non si esclude in proposito la ricerca di soluzioni, anche transattive, che possano consentire di mettere in sicurezza i crediti del Gruppo e definire i rapporti con le predette società. In virtù di quanto sopra si è proceduto ad effettuare talune ulteriori svalutazioni prudenziali rispetto a quelle operate nel bilancio approvato al 31 dicembre 2011 già riflesse all'interno della situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2012 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fondiarria-SAI in data 2 luglio 2012 proprio per tener conto degli effetti di detto fallimento. Per ogni maggiore dettaglio in relazione agli importi dei crediti vantati dal Gruppo Fondiarria-SAI nei confronti di ImCo e Sinergia e sulle conseguenti svalutazioni effettuate si fa integrale rinvio al Capitolo 19 del Documento di Registrazione;
- ISVAP, anche a seguito della relazione predisposta dal Collegio Sindacale di Fondiarria-SAI a seguito della denuncia ex articolo 2408 presentata da Amber Capital Investment, in data 27 aprile 2012 ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 238 del Codice delle Assicurazioni Private che prevedeva, tra l'altro, l'ipotesi di commissariamento della Società in caso di gravi irregolarità che impediscano il corretto funzionamento e la sana e prudente gestione della Società stessa. Tale procedimento si è concluso in data 15 giugno 2012, data in cui è stato notificato alla Società il provvedimento n. 2985 che ha, confermato il permanere di talune “gravi irregolarità” rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 229 del Codice delle Assicurazioni Private. L'Autorità ha pertanto assegnato alla società il termine di quindici giorni per far cessare definitivamente le irregolarità riscontrate e rimuoverne gli effetti, ai sensi del comma 2 del citato art. 229, in particolare individuando e perseguendo eventuali responsabilità nel compimento delle operazioni contestate e, per i compensi a vario titolo corrisposti alle parti correlate, assumendo idonee iniziative per il recupero degli esborsi fatti, ove ne ricorrano i presupposti. Si precisa che, ai sensi dell'art. 229 del Codice Assicurazioni Private, decorso inutilmente il termine assegnato, l'ISVAP potrà nominare un commissario per provvedere ai medesimi adempimenti. Si segnala che la Società ha già adottato rilevanti modifiche di *governance* volte ad evitare il verificarsi di irregolarità nelle operazioni con parti correlate (cfr. in proposito il Capitolo 16 e 19 del Documento di Registrazione). Inoltre, in relazione alle fattispecie evidenziate nel provvedimento ISVAP del 15 giugno 2012, si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria da tenersi entro e non oltre il termine del 25 settembre 2012, prevedendo all'ordine del giorno l'azione sociale di responsabilità, conferendo all'uopo delega al Presidente del Consiglio di

Amministrazione per procedere ai necessari adempimenti. Affinché la proposta di cui sopra possa essere adeguatamente istruita e supportata, si è altresì deliberato di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale affinché curino, con l'ausilio dei consulenti, la formulazione di una dettagliata proposta di azione, con indicazione delle singole condotte censurabili e l'individuazione dei danni provocati. In data 2 luglio 2012, l'Emittente ha trasmesso ad ISVAP una nota illustrativa delle iniziative prese, evidenziando che, allo stato, le stesse rappresentano, a giudizio dell'Emittente, le uniche concretamente adottabili in relazione allo stato di avanzamento delle verifiche degli *advisor*. Non può essere tuttavia fornita certezza in merito al fatto che le iniziative assunte siano ritenute idonee ad evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'ISVAP, ed in particolare la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 229 del Codice delle Assicurazioni Private. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione. Si segnala che su richiesta della Consob il Collegio Sindacale, in data 29 giugno 2012 ha emesso un comunicato stampa in cui, tra l'altro, avendo verificato la complessa attività di analisi di tutte le operazioni segnalate dal Collegio Sindacale ed oggetto del provvedimento dell'Isvap del 15 giugno 2012 – che alla data del comunicato non si era ancora esaurita, essendosi gli *advisor* incaricati riservati alcuni ulteriori approfondimenti – ha ritenuto che, pur in presenza di una significativa attività di analisi di dette operazioni già svolta, alla data del comunicato stampa mancassero ancora elementi indispensabili ed essenziali per l'assunzione di una delibera avente ad oggetto l'azione di responsabilità. Nel medesimo comunicato stampa il Collegio Sindacale ha inoltre dichiarato di ritenere che le iniziative intraprese nella giornata di martedì 26 giugno 2012 dal Consiglio di Amministrazione – ossia la fissazione di un termine ultimo entro e non oltre il quale tenere l'assemblea dei soci ex art. 2393 c.c. nonché il conferimento al Comitato degli Amministratori Indipendenti della delega per l'individuazione dei destinatari dell'azione senza necessità di ulteriore delibera consiliare – siano idonee a garantire che l'assemblea dei soci sia posta in tempi brevi in condizione di assumere sul punto le più opportune delibere. Il Collegio Sindacale ha altresì comunicato che vigilerà sulla corretta attuazione, nei modi e nei tempi previsti, di tutto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sulle decisioni che verranno assunte dagli Amministratori Indipendenti;

- in data 21 giugno 2012, la CONSOB ha inviato alla Società una comunicazione con la quale sono state contestate alcune ipotesi di non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 rispetto ai principi contabili internazionali e alla normativa nazionale di settore. Nella citata comunicazione, facendo riferimento al procedimento avviato nell'ottobre 2010 dall'ISVAP relativamente al sistema dei controlli interni ed al rischio di riservazione RC Auto, la Consob ha contestato l'inosservanza del principio contabile IAS 8 (paragrafi n. 42 e ss.), del principio contabile IFRS 4 e del principio contabile IAS 1 (paragrafo n. 27), circa la rappresentazione della rivalutazione delle riserve sinistri del ramo RC Auto delle generazioni precedenti il 2011. La Società ritiene di aver correttamente applicato i principi contabili nella redazione del bilancio 2011, essendo la questione in esame già stata oggetto di approfondimento e valutazione da parte dell'Emittente in sede di redazione di detto bilancio (cfr. pag. 391 e 392 del bilancio consolidato 2011) cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio. In data 27 giugno 2012, l'Emittente ha pubblicato sul proprio sito *internet* una nota contenente alcune valutazioni relative alle contestazioni in esame e gli argomenti a supporto della propria posizione. In data 2 luglio 2012 l'Emittente ha risposto alla comunicazione della Consob sulla base di argomenti in linea con quelli indicati nella suddetta nota del 27 giugno (cui si rinvia per maggiori approfondimenti). Tali informazioni verranno valutate dalla Consob ai fini dell'accertamento della non conformità del bilancio in esame e della conseguente attivazione delle misure di cui agli artt. 154-ter, comma 7 ovvero 157, comma 2, del TUF che prevedono il potere della Consob – nel caso in cui abbia accertato la non conformità dei documenti che compongono le relazioni finanziarie rispetto alle norme che ne disciplinano la redazione, di chiedere alla Società – rispettivamente (i) di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato e (ii) di impugnare il bilancio consolidato. In data 3 luglio 2012 la Consob ha comunicato all'Emittente di riservarsi di integrare eventualmente i rilievi contenuti nella lettera del 21 giugno 2012 di avvio del procedimento alla luce dell'analisi di sensitività svolta da una primaria società di consulenza internazionale, come meglio oltre descritto. Per ogni ulteriore informazione sulla contestazione della Consob e sulle valutazioni della Società si fa inoltre rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione;
- in data 20 giugno 2012, ISVAP ha deliberato di autorizzare ai sensi dell'art 68 del Codice delle Assicurazioni Private, Finsoc S.p.A. all'assunzione, per il tramite di Unipol e nell'ambito del Progetto di

Integrazione, del controllo di Premafin e del Gruppo Fondiarria SAI, prescrivendo una serie di impegni in capo a Finsoe S.p.A. e a Unipol, rispettivamente nella qualità di società posta al vertice del conglomerato Unipol e di capogruppo del gruppo assicurativo post acquisizione e, in particolare: (i) impegni a non votare nelle società che verranno acquisite la nomina di amministratori riconducibili all'attuale azionista di riferimento; (ii) assicurare che, nel termine massimo di 18 mesi dalla data di efficacia della Fusione, siano nominati due amministratori delegati distinti in Unipol e nella nuova entità post Fusione; (iii) individuare e mantenere un requisito di solvibilità dell'entità post Fusione superiore al Solvency Capital Requirement ed almeno pari al 120% dello stesso. Si segnala inoltre che, nel corso dell'assemblea straordinaria della Società del 27 giugno 2012, il socio Sator Capital Limited aveva preannunciato l'intenzione di impugnare il citato provvedimento dell'ISVAP innanzi al TAR del Lazio. In data 5 luglio 2012 Sator Capital Limited e Palladio Finanziaria S.p.A. hanno reso noto di aver presentato il relativo ricorso avverso detto provvedimento. In data 11 luglio 2012 la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha respinto le richieste di Sator Capital Limited e Palladio Finanziaria S.p.A. di sospensione del citato provvedimento dell'ISVAP;

- in data 21 giugno 2012, l'AGCM ha notificato a Unipol, Unipol Assicurazioni, Premafin, Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni, Mediobanca e Assicurazioni Generali S.p.A. il provvedimento finale della procedura istruttoria dalla stessa avviata in data 26 aprile 2012 con riferimento al Progetto di Integrazione. In particolare, l'AGCM ha deliberato di autorizzare la concentrazione consistente nell'acquisto del controllo da parte di Unipol del Gruppo Premafin/Fondiarria SAI, prescrivendo ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 287/90 una serie di misure volte ad eliminare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza che si verrebbero a creare per effetto della concentrazione in determinati mercati assicurativi produttivi e distributivi, precisando che l'operazione di concentrazione è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte finalizzate, tra l'altro, a sciogliere i legami ad oggi esistenti tra Unipol e Fondiarria-SAI con Mediobanca (che controlla Generali, principale concorrente sui mercati interessati dall'operazione) e a ridurre, attraverso la cessione di asset, la posizione dominante altrimenti acquisita nei mercati danni (in particolare per le polizze RC Auto) a livello nazionale e, per quanto riguarda la distribuzione delle polizze, in 93 province. Per una più dettagliata indicazione delle misure prescritte dall'Autorità e per le valutazioni in merito ai potenziali effetti derivanti da tale decisione, si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.6 del Documento di Registrazione. La Società valuterà in proposito le migliori modalità per ottemperare alla misure imposte dall'Autorità, con particolare riferimento all'effettuazione delle dismissioni richieste;
- si segnala che il processo di valutazione delle riserve tecniche dell'Emittente è stato oggetto nel 2011, a conclusione dell'ispezione iniziata dall'ISVAP nel mese di ottobre 2010, di una serie di rilievi da parte dell'Istituto stesso riguardanti il sistema dei controlli interni e le procedure che regolano le principali fasi del ciclo sinistri RC Auto e il rischio di riservazione nel ramo RC Auto.

In tale contesto si segnala che in data 28 giugno 2012 la Società ha ricevuto il risultato dell'analisi svolta da una primaria società di consulenza internazionale, PricewaterhouseCoopers LLP (il "**Consulente**"), che è stata chiamata per esaminare la conformità dei criteri e delle metodologie adottate dalle compagnie Fondiarria-SAI, Milano Assicurazioni e Liguria Assicurazioni (nel seguito "**le Compagnie**") per la valutazione delle riserve sinistri appostate nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 (complessivamente pari a Euro 9.418 milioni), attraverso l'analisi delle procedure e delle tecniche utilizzate per la valorizzazione delle riserve e approfondendo i principali indicatori tecnici espressivi la sinistralità del portafoglio e i relativi smontamenti, con il supporto – ove necessario – di ricalcoli statistico attuariali e con riferimento al contenuto informativo presente nelle relazioni degli attuari incaricati RC Auto ed incaricati dalle società di revisione. Il Consulente ha preso atto di come le metodologie e l'approccio delle Compagnie risultino conformi alla normativa e alla prassi italiane. Sulla base delle proprie analisi e conoscenze del contesto, ha reputato le metodologie e le assunzioni di base utilizzate ragionevoli, ad eccezione di tre aree, nelle quali il Consulente ritiene che le ipotesi per la proiezione dei pagamenti dei sinistri futuri non risultino essere pienamente in linea con l'andamento storico dei sinistri pagati dalle Compagnie, ed in particolare:

- costo medio sinistri RC Auto per la categoria di sinistri No Card, ritenuto poco prudenziale;

- “Code” pagamenti RC Auto, per il quale l’orizzonte di 16 anni adottato dalle Compagnie (pur a fronte di una prassi di mercato di 12 anni) è stato ritenuto non particolarmente conservativo;
- il ramo RCG, per il quale il Consulente ha riscontrato un tasso di inflazione proiettato inferiore al trend storico.

Il Consulente non ha effettuato alcuna revisione completa né valutazione delle riserve sinistri delle Compagnie, ma si è limitato alla predisposizione di alcune analisi di sensitività con riferimento alle aree di attenzione sopra evidenziate. A giudizio del Consulente, tenuto conto di un margine di oscillazione implicito di accettabilità di tali sensitività statistico-attuariali pari al +/- 7%, come derivato dall’esperienza del Consulente su un ampio campione di imprese di assicurazioni e indicato nelle conclusioni della sua analisi come *best estimate*, le analisi di sensitività medesime evidenzieranno uno scostamento negativo che, cumulandone l’effetto per le tre aree sopra indicate, eccede tale margine per circa Euro 316 milioni. A tale valore si perviene sommando i risultati delle analisi di sensitività effettuate dal Consulente (nell’ipotesi cautelativa – cioè più sfavorevole per le Compagnie – che esse non contengano elementi di sovrapposizione) e verificando la componente di tale totale che eccede il margine del 7% sulle riserve lorde totali del perimetro considerato (pari ad Euro 9.418 milioni). Si precisa che tale valore non rappresenta in alcun modo una insufficienza del dato contabile delle riserve appostate nel bilancio 2011, non essendo stato ricavato da una valutazione completa delle riserve stesse. Pertanto i risultati dell’analisi condotta dal Consulente non possono essere confrontati con le attestazioni circa la sufficienza delle riserve tecniche rilasciate dagli Attuari Incaricati (per il solo ramo RC Auto) e dagli Attuari Revisori (per tutti i rami) delle singole compagnie. La raccomandazione del Consulente alle Compagnie è stata quella di approfondire le analisi interne sulle evidenze rilevate, riconoscendo peraltro e valorizzando il contesto di prudenzialità nella determinazione delle riserve e di miglioramento di processo e di metodologie realizzato dalle Compagnie durante il 2011 e proseguito nel primo trimestre 2012. In tale contesto – secondo quanto già definito nel Budget 2012 e nel Piano Triennale di Gruppo approvati dai Consigli delle Compagnie in data 15 marzo 2012 – le riserve residue dei sinistri relativi agli anni precedenti sono già state oggetto di un fisiologico e ordinario rafforzamento, tenuto anche conto del contesto informativo di riferimento. Il documento denominato “*Executive Summary Project Flora – Report Finale*” del 28 maggio 2012 predisposto dal Consulente è in Appendice al Documento di Registrazione e costituisce una traduzione dalla lingua inglese della Società (il “**Report**”). Il lavoro del Consulente è stato inviato all’Autorità di Vigilanza ed è stato oggetto di un confronto approfondito con le strutture preposte delle Compagnie e con gli altri attuari già coinvolti nella valutazione dei processi e delle riserve di bilancio. Tenuto conto dei cambiamenti avvenuti nel tempo nelle Compagnie (anche a seguito dei progressivi cambiamenti di management, di politiche liquidative e dell’introduzione di controlli anti frode), nonché dei profondi mutamenti avvenuti negli ultimi anni nel mercato assicurativo italiano (ad es. con l’introduzione nel 2007 del processo di Indennizzo Diretto), detti attuari hanno sottolineato l’infondatezza degli importi economici evidenziati dalle analisi di sensitività di cui sopra, ed evidenziato i limiti negli approcci utilizzati. Le considerazioni delle strutture interne e degli attuari coinvolti sono state formalmente comunicate al Consulente. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione.

- in data 2 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Premafin, preso atto della richiesta del 26 giugno 2012 da parte del custode giudiziale delle azioni Premafin intestate direttamente ed indirettamente a “The Heritage Trust” ed a “The Ever Green Security Trust” di convocare “con urgenza” un’assemblea straordinaria di Premafin per il riesame e l’eventuale revoca della delibera di Aumento di Capitale Premafin riservata assunta dall’assemblea straordinaria in data 12 giugno 2012, ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria di Premafin, ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., senza indugio come da citata richiesta del custode, previa richiesta della certificazione di un intermediario autorizzato in merito al possesso azionario e previa precisazione del custode che l’ordine del giorno proposto ha ad oggetto esclusivamente la revoca della delibera del 12 giugno 2012, dando mandato in tal senso al presidente ed al direttore generale in via disgiunta per stabilire, verificato quanto pervenuto dal custode, la data dell’assemblea e procedere alle pubblicazioni di legge, con allegate le osservazioni del consiglio alla relazione illustrativa del custode, approvate sempre in data 2 luglio 2012. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del Documento di Registrazione;

- sempre in data 2 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiarria-SAI ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, così come modificato e integrato per tener conto, del fallimento delle società Sinergia Holding Di Partecipazioni S.p.A. e Im.Co. S.p.A. e delle relative conseguenze relativamente ai crediti vantati nei confronti delle due società e loro controllate. Si precisa al riguardo che le modifiche/integrazioni apportate al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 si sono rese necessarie, tenuto conto del fallimento delle società suddette, ai fini del rilascio di una limited review da parte della società di revisione da inserire nel presente Documento di Registrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che il Comitato degli amministratori indipendenti costituito in relazione alla prospettata integrazione con il Gruppo Unipol, nella sua attuale composizione, si è riunito al fine di riesaminare i lavori fino ad ora svolti. Il riesame è avvenuto con l'obiettivo di assicurare l'opportuna continuità dei lavori del Comitato alla luce degli avvicendamenti nel tempo intervenuti e, al suo esito, i due nuovi componenti del Comitato, nelle persone del dott. Dubini e dott. Oldoini, hanno condiviso le conclusioni fino a tale data raggiunte dal Comitato stesso, come da questo riferite al Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2012. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8.1 ed al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del Documento di Registrazione;
- in data 3 luglio 2012, ISVAP ha notificato rispettivamente a Fondiarria-SAI e a Milano Assicurazioni una richiesta di informazioni riferita alle riserve sinistri del ramo RC Generale, appostate in bilancio al 31 dicembre 2011. In particolare, l'istituto, sulla base di valutazioni effettuate con un proprio modello attuariale ha evidenziato:
 - per Fondiarria-SAI, una possibile carenza sulle generazioni 2001-2009 di circa 64 milioni di Euro, pari al 9% della relativa riserva di bilancio (circa 5% sulle riserve complessive del ramo).
 - per Milano Assicurazioni, una possibile carenza delle generazioni 2001-2011 di circa 61 milioni di euro, corrispondenti al 7% delle relative riserve di bilancio;

In entrambi i casi l'Istituto evidenzia elementi di criticità sulle riserve relative a sinistri di importo superiore a 300.000 euro, per i quali osserva un incremento nel numero di sinistri a riserva a fine esercizio. A fronte di tali criticità, ISVAP ha richiesto alle Compagnie di fornire idonea documentazione allo scopo di meglio comprendere le modalità di costruzione delle riserve e, in particolare, il procedimento di calcolo e le ipotesi metodologiche e quantitative adottate per il calcolo di tali riserve.

La Compagnia, nelle more della predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti avanzate da Isvap, precisa:

- di aver condotto nel bilancio 2011 una politica di rafforzamento delle riserve appostate, anche in considerazione dei recenti orientamenti normativi relativi all'estensione delle tabelle del Tribunale di Milano su scala nazionale; l'effetto è stato un incremento delle riserve sinistri di bilancio 2011 rilevante rispetto all'analogo importo riservato nell'esercizio 2010;
- di aver previsto la prosecuzione in via prudenziale di tale politica di rafforzamento, in funzione anche di nuove variabili e/o possibili criticità che potessero manifestarsi nei futuri esercizi, anche a fronte del previsto disimpegno selettivo dal ramo; in particolare, si segnala che, nella trimestrale a marzo 2012, le riserve residue si rafforzano per Euro 50 milioni;
- che gli smontamenti ultimi disponibili delle riserve nel corso del 2012 evidenziano una tenuta complessiva ante rivalutazione (ed esclusi IBNR) positiva e superiore al pari periodo dell'anno precedente.

Più in generale, con riferimento al quadro complessivo dei rami RCA e RCG, l'Emittente osserva come l'orientamento assunto dal management prevedesse, coerentemente con la richiamata logica di progressivo affinamento e continuo aggiornamento delle fasi del processo di riservazione e nell'assunto di una conservativa stima dell'evoluzione dei principali parametri che influenzano – su base periodale, in funzione del principio di competenza economica – la formazione delle riserve sinistri, un rafforzamento progressivo in prospettiva dell'entità delle riserve residue. Tale rafforzamento era stato ipotizzato in termini quantitativi, in sede di redazione del Piano Triennale approvato dai Consigli di Amministrazione di Fondiarria-SAI e Milano

Assicurazioni il 15 marzo 2012 per declinare lo sviluppo economico-patrimoniale “stand alone” del Gruppo, in un ammontare per tutto l’arco di piano pari a circa Euro 390 milioni per il ramo RCA e a circa Euro 215 milioni per il ramo RCG (entrambi già al netto di attesi smontamenti positivi della gestione dei rispettivi sinistri). Tale ipotesi cautelativa a fronte di evidenze positive della tenuta complessiva delle riserve sinistri come osservabile nei primi mesi del 2012 rappresentava la volontà del *management* del Gruppo di proseguire ulteriormente nel proprio processo fisiologico di rafforzamento dei presidi patrimoniali a tutela degli assicurati, per garantire in maniera continuativa l’adeguatezza delle riserve rispetto al criterio del costo ultimo, anche a fronte di inattese necessità di affinamento dei parametri di riferimento, che derivassero da sfavorevole evoluzione sia di variabili endogene aziendali (quali, ad esempio, l’ulteriore inasprimento del costo dei sinistri del portafoglio delle Compagnie) sia di variabili esogene (quali, ad esempio, l’ulteriore deterioramento del contesto economico finanziario di riferimento). Come indicato nel Capitolo 13 del Documento di Registrazione, si segnala che gli obiettivi economici e reddituali del piano industriale Fondiarria SAI “stand alone” oggetto del comunicato stampa diffuso dall’Emittente in data 19 marzo 2012 non sono più ritenuti rilevanti e idonei nell’ambito della prospettata operazione di acquisizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario oggetto degli accordi intervenuti tra Premafin e Unipol Gruppo Finanziario. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione.

INDICE

AVVERTENZA	1
PREMESSA	2
DEFINIZIONI	21
1. PERSONE RESPONSABILI.....	27
1.1 Persone responsabili.....	27
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	27
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA.....	29
2.1 Rischi connessi alle Azioni di Risparmio di Categoria B	29
2.2 Rischi connessi alla liquidità e volatilità dei Diritti di Opzione e delle Azioni Ordinarie	31
2.3 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale.....	31
2.4 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale	33
2.5 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti.....	33
2.6 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse	34
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	39
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	39
3.2 Fondi propri e indebitamento	39
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione.....	40
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	41
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI.....	43
4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o ammettere a negoziazione.....	43
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari saranno emessi.....	44
4.3 Caratteristiche degli strumenti finanziari.....	44
4.4 Valuta di emissione	44
4.5 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e modalità per il loro esercizio	45
4.5.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie.....	45
4.5.2 Descrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B	45
4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.....	46
4.7 Data di emissione e di messa a disposizione degli strumenti finanziari	48
4.8 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	48
4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione agli strumenti finanziari	48
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso.....	48
4.11 Regime fiscale.....	49
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA.....	60

5.1	Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta.....	60
5.1.1	Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta.....	60
5.1.2	Ammontare totale dell’Offerta.....	60
5.1.3	Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione.....	61
5.1.4	Revoca e sospensione dell’Offerta.....	62
5.1.5	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.....	62
5.1.6	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione.....	62
5.1.7	Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione.....	63
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni.....	63
5.1.9	Pubblicazione dei risultati dell’Offerta.....	63
5.1.10	Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati.....	63
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione.....	64
5.2.1	Destinatari e mercati dell’Offerta.....	64
5.2.2	Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale o principali dirigenti dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire all’Offerta per più del 5%.....	65
5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione.....	65
5.2.4	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato.....	65
5.2.5	Sovracollocazione e <i>greenshoe</i>	65
5.3	Fissazione del Prezzo di Offerta.....	65
5.3.1	Prezzi di Offerta.....	65
5.3.2	Motivazione dell’esclusione del Diritto di Opzione.....	65
5.3.3	Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e vigilanza o da persone strettamente legate agli stessi.....	66
5.4	Collocamento e Sottoscrizioni.....	66
5.4.1	Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori.....	66
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari.....	66
5.4.3	Impegni di sottoscrizione.....	66
5.4.4	Data in cui e stato o sarà stipulato l’accordo di sottoscrizione e garanzia.....	68
6.	MERCATO DI QUOTAZIONE.....	69
6.1	Mercati di quotazione.....	69
6.2	Altri mercati in cui le azioni o altri strumenti finanziari dell’Emittente sono negoziati.....	69
6.3	Collocamento privato contestuale all’Offerta.....	69
6.4	Impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	69
6.5	Stabilizzazione.....	69
7.	AZIONISTI VENDITORI.....	70

7.1	Azionisti Venditori	70
7.2	Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori	70
7.3	Accordi di <i>lock-up</i>	70
8.	SPESE LEGATE ALL'OFFERTA	71
9.	DILUIZIONE	72
9.1	Ammontare e percentuale della diluizione derivante dall'Offerta	72
10.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	73
10.1	Soggetti che partecipano all'operazione	73
10.2	Indicazione di altre informazioni relative agli strumenti finanziari contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione	73
10.3	Pareri o relazioni redatte da esperti	73
10.4	Informazioni provenienti da terzi ed indicazione delle fonti	73

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno della Nota Informativa, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Altri Paesi	Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Aumento di Capitale in Opzione o Aumento di Capitale	L'aumento di capitale dell'Emittente deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2012 per un importo complessivo di massimi Euro 1.100 milioni, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed azioni di risparmio di categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio di categoria A, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile.
Aumento di Capitale Premafin	L'aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile di Premafin, per un importo complessivo massimo di Euro 400.000.000,00 da attuarsi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore a 2.051.282.051 aventi godimento regolare e gli stessi diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, deliberato dall'Assemblea straordinaria di Premafin del 12 giugno 2012.
Aumento di Capitale Unipol	L'aumento del capitale sociale di Unipol ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 1.100 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione rispettivamente agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azioni privilegiate, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, deliberato dall'Assemblea straordinaria di Unipol del 19 marzo 2012. In data 21 giugno 2012, il consiglio di amministrazione di Unipol ha esercitato integralmente la delega.
Aumento di Capitale Unipol Assicurazioni	L'aumento di capitale sociale di Unipol Assicurazioni, a pagamento ed in opzione, per un importo massimo di Euro 600 milioni.
Azioni	Le Azioni Ordinarie e le Azioni di Risparmio di Categoria B, complessivamente considerate.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI in circolazione alla data della loro emissione, rivenienti dall'Aumento di Capitale Fondiaria-SAI ed oggetto dell'Offerta.
Azione/i di Risparmio	Le Azioni di Risparmio di Categoria A e le Azioni di Risparmio di Categoria B complessivamente considerate.

Azione/i di Risparmio di Categoria A	Le azioni di risparmio di categoria A dell'Emittente.
Azione/i di Risparmio di Categoria B	Le azioni di risparmio di categoria B dell'Emittente rivenienti dall'Aumento di Capitale ed oggetto dell'Offerta.
BancaSai	BancaSai S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12.
Barclays	Barclays Bank PLC, con sede legale in Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place E14 5HP, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> unitamente a Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Bank Milano.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Cashes	<i>Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities</i> (strumenti finanziari di tipo ibrido convertibili subordinati <i>equity linked</i>) con durata sino al 15 dicembre 2050 emessi da Bank of New York e scambiabili in azioni ordinarie UniCredit S.p.A.
Codice delle Assicurazioni o Codice delle Assicurazioni Private	Il D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Contratto di Garanzia	Il contratto di garanzia che si prevede verrà sottoscritto entro il giorno antecedente all'avvio dell'Offerta che conterrà l'impegno dei membri del consorzio di garanzia a garantire, secondo la migliore prassi di mercato per operazioni similari, la sottoscrizione delle Azioni e oggetto dell'Offerta che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa, al netto delle Azioni oggetto degli impegni di sottoscrizione assunti da Premafin, Finadin ed Unipol.
Credit Suisse	Credit Suisse Securities (Europe) Limited, con sede in Londra, Regno Unito, One Cabot Square, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> unitamente a Barclays, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Bank Milano.
Data della Nota Informativa	La data di pubblicazione della presente Nota Informativa.
Deutsche Bank	Deutsche Bank AG London Branch, con sede in Londra (Regno Unito), 1 Great Winchester Street EC2N 2DB, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> unitamente a Barclays, Credit Suisse, Mediobanca, Nomura, UBS Investment e Bank e UniCredit Bank Milano.
Diritti di Opzione	I diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la Consob in data 12 luglio 2012, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012 protocollo n. 12058721.
Finadin	Finadin S.p.A., con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 37.
Fondiarria-SAI o Emittente o Società o Capogruppo	Fondiarria-SAI S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n.12.
Fusione	La fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin in Fondiarria-SAI, di cui all'accordo del 29 gennaio 2012 tra Unipol Gruppo Finanziario e Premafin.
Gruppo o Gruppo Fondiarria-SAI	Collettivamente, l'Emittente e le società da essa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del Testo Unico.
IFRS	Tutti gli International Financial Reporting Standards, tutti gli International Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell'International Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (SIC) riconosciuti nell'Unione Europea.
Intermediari autorizzati	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
Istruzioni	Le istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21.
Joint Bookrunners e/o Joint Global Coordinators	Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Bank Milano, ovvero le istituzioni che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del Progetto di Integrazione, al consorzio per l'Aumento di Capitale.
Mediobanca	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> unitamente a Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Bank Milano.
Milano Assicurazioni	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senigallia n. 18/2.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nomura	Nomura International PLC, con sede legale in Londra (Regno Unito), One Angel Lane EC4R 3AB, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> unitamente a Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, UBS Investment Bank e UniCredit Bank Milano.

Nota di Sintesi	La nota di sintesi depositata presso la Consob in data 12 luglio 2012, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012 protocollo n. 12058721.
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
Nuovo Gruppo	Il gruppo societario risultante ad esito della Fusione.
Offerta in Borsa	L'offerta dei Diritti di Opzione rimasti inoptati nel Periodo di Offerta ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile.
Offerta in Opzione o Offerta	L'offerta in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio di Categoria B rivenienti dall'Aumento di Capitale.
Periodo di Offerta	Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, compreso tra il 16 luglio 2012 e l'1 agosto 2012, estremi inclusi.
Premafin	Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, con sede legale in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2.
Prezzo di Offerta	Il Prezzo di Offerta Azioni Ordinarie e il Prezzo di Offerta Azioni di Risparmio di Categoria B complessivamente considerati.
Prezzo di Offerta Azioni Ordinarie	Il prezzo pari a Euro 1,00 a cui ciascuna Azione Ordinaria sarà offerta in opzione ai soci dell'Emittente titolari di azioni ordinarie.
Prezzo di Offerta Azioni di Risparmio di Categoria B	Il prezzo pari a Euro 0,565 a cui ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B sarà offerta in opzione ai soci dell'Emittente titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A.
Progetto di Integrazione	Il progetto che prevede l'Aumento di Capitale Premafin, l'Aumento di Capitale Fondiarria-SAI, l'Aumento di Capitale Unipol e l'Aumento di Capitale Unipol Assicurazioni e la successiva Fusione.
Raggruppamento	L'operazione di raggruppamento, deliberata dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 27 giugno 2012 ed eseguita a decorrere dal 2 luglio 2012, delle azioni ordinarie e delle Azioni di Risparmio di Categoria A dell'Emittente nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova Azione di Risparmio di Categoria A ogni n. 100 Azioni di Risparmio di Categoria A possedute.
Reconta o Società di Revisione	La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32.
Regolamento (CE) 809/2004	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Regolamento di Borsa Italiana	Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana in data 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17647 del 7 settembre 2010.

Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Statuto o Statuto sociale	Lo statuto sociale dell'Emittente vigente alla Data della Nota Informativa, come da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 27 giugno 2012.
Testo Unico o TUF	Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.
UBS Investment Bank	UBS Limited, con sede legale in 1 Finsbury Avenue, London, EC2M 2AN, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner unitamente a Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura e UniCredit Bank Milano.
UniCredit Bank Milano	UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Tommaso Grossi 10, che ha dato la propria disponibilità ad agire in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner unitamente a Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura e UBS Investment Bank.
Unipol Assicurazioni	Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45.
Unipol Gruppo Finanziario o Unipol	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45.
UniCredit	UniCredit S.p.A. con sede legale in Via A. Specchi, 16, Roma e con Direzione Generale in Piazza Cordusio, Milano.

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Fondiaria-SAI, con sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in qualità di Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

Trattandosi di un'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in data 12 luglio 2012 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2012, protocollo n. 12058721.

L'Emittente, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

FATTORI DI RISCHIO**2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA****2.1 Rischi connessi alle Azioni di Risparmio di Categoria B**

Alla Data della Nota Informativa le Azioni di Risparmio di Categoria B non sono negoziate in alcun mercato, in quanto azioni di nuova categoria di nuova emissione.

La Società in data 2 luglio 2012 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B sul MTA. L'ammissione alla quotazione delle stesse è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 7523 del 5 luglio 2012. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni di Risparmio di Categoria B a seguito dell'Offerta.

Tuttavia, anche qualora Borsa Italiana disponesse l'inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B presso il MTA, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per tali azioni. Pertanto le Azioni di Risparmio di Categoria B potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo, o presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati e le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Inoltre, a seguito del completamento dell'Offerta, il prezzo di mercato delle Azioni di Risparmio di Categoria B potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente e potrebbe, pertanto, non riflettere i reali risultati operativi del Gruppo, analogamente a quanto indicato al successivo fattore di rischio 2.2.

Con riferimento alla distribuzione dei dividendi, si segnala che l'articolo 27 dello Statuto sociale prevede che alle Azioni di Risparmio di Categoria B sia assegnato un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. Alle Azioni di Risparmio di Categoria B spetta inoltre un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Tali privilegi sono tuttavia subordinati alla remunerazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A che conferiscono il diritto ad un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione e un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione. Sussiste pertanto il rischio che gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea non siano – anche in ragione della sopra descritta subordinazione – sufficienti a remunerare i portatori delle Azioni di Risparmio di Categoria B nella misura stabilita dallo Statuto sociale.

Si segnala infine che sia il sopra descritto diritto agli utili, sia il diritto al rimborso del capitale in sede di liquidazione della Società (articolo 31 dello Statuto sociale) attribuiti alle Azioni di Risparmio di Categoria B sono parametrati alla parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima (la "**Parità Contabile**"). Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di Azioni di Risparmio di Categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuove eventuali emissioni, sarà imputato a capitale sociale.

A seguito dell'Aumento di Capitale, per effetto dell'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B alle condizioni di prezzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2012, la Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà pari ad Euro 0,565, pari al Prezzo di Offerta delle Azioni di Risparmio di Categoria B; ne consegue che, fino a quando la Parità Contabile delle Azioni di Categoria B resterà immutata, il dividendo privilegiato, il dividendo complessivo maggiorato e l'importo relativo alla prelazione nel rimborso del capitale delle Azioni di Risparmio di Categoria B saranno rispettivamente pari ad Euro 0,036725, Euro 0,02938 ed Euro 0,565.

FATTORI DI RISCHIO

Qualora la Società dovesse in futuro effettuare operazioni sul capitale che comportino una diminuzione del valore della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, i diritti patrimoniali sopra menzionati attribuiti a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B subiranno conseguentemente e automaticamente una riduzione in termini assoluti.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 e 4.5.2 della presente Nota Informativa.

Si segnala inoltre che alcuni soci dell'Emittente titolari di Azioni di Risparmio di Categoria A hanno sollevato rilievi in merito alla legittimità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012, confermate dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni e l'Aumento di Capitale, in quanto ritenute lesive dei diritti della categoria e, come tali, da sottoporre all'approvazione dei titolari di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF. Uno di tali soci ha richiesto al rappresentante comune degli azionisti di risparmio di convocare la relativa assemblea al fine di valutare tali profili di ritenuta illegittimità ed assumere le deliberazioni del caso. Per maggiori approfondimenti circa le questioni sollevate e le proposte formulate da tale azionista, si rinvia alla relazione redatta dall'azionista e pubblicata in vista dell'assemblea poi convocata per i giorni 11, 12 e 13 aprile 2012.

L'assemblea ha avuto luogo il 13 aprile 2012 in terza convocazione e, sullo specifico argomento in esame, ha deciso di soprassedere dalla votazione, dando tuttavia mandato al rappresentante comune di (i) svolgere, con l'ausilio di consulenti indipendenti, approfondimenti in merito a tali questioni, (ii) verificare le azioni potenzialmente esperibili e (iii) riferire ad una successiva assemblea speciale da convocare a tal fine.

Il rappresentante comune degli azionisti ha dunque incaricato un consulente legale ed un consulente tecnico-finanziario di verificare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012, confermate dall'Assemblea del 27 giugno 2012, e di esprimere il loro parere su un possibile pregiudizio derivante alla categoria degli azionisti di risparmio per effetto della loro approvazione. I pareri raccolti dal rappresentante comune degli azionisti hanno dato esito negativo, nel senso che le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono state ritenute lesive degli interessi degli azionisti di risparmio. A seguito di tali approfondimenti, il rappresentante comune ha proceduto a convocare l'assemblea degli azionisti di risparmio per il 29 giugno, 2 e 3 luglio 2012 ed a pubblicare una relazione unitamente ai due pareri citati. In tale contesto, il rappresentante comune ha comunicato le dimissioni dalla carica convocando l'assemblea anche al fine della sua sostituzione. Per maggiori approfondimenti circa il contenuto dei due pareri, l'ordine del giorno dell'assemblea e la relazione del rappresentante comune si rinvia alla documentazione pubblicata in riferimento a tale assemblea. L'assemblea si è tenuta il 3 luglio 2012 in terza convocazione ed ha deliberato di nominare un nuovo rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il periodo di un triennio.

La medesima assemblea era stata altresì convocata per valutare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dell'Emittente nei confronti dei diritti della categoria. In proposito, si segnala che nessuna decisione è stata assunta con riguardo a possibili iniziative da intraprendere in relazione a tali supposti effetti sui diritti della categoria.

Come indicato nelle relazioni degli amministratori predisposte in occasione delle due citate riunioni dell'assemblea straordinaria, la Società ritiene che l'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B non sia soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio. Tale valutazione non è tuttavia condivisa dai medesimi azionisti di risparmio di cui sopra.

Benché i due pareri sopra citati abbiano escluso che le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012, poi confermate in data 27 giugno 2012, siano lesive dei diritti degli azionisti di risparmio, non si può escludere che alcuni di tali azionisti possano assumere iniziative volte a contrastare la realizzazione dell'Aumento di Capitale – e, comunque, l'esecuzione delle deliberazioni in esame – o al ristoro di presunti danni, iniziative di cui, pur confidando nella piena legittimità dell'operato degli organi della Società, non è allo stato possibile prevedere gli esiti.

FATTORI DI RISCHIO**2.2 Rischi connessi alla liquidità e volatilità dei Diritti di Opzione e delle Azioni Ordinarie**

I Diritti di Opzione e le Azioni Ordinarie presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura. I possessori di tali strumenti potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA.

Tali strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità indipendenti dalla Società, le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale della Società e/o del Gruppo o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui la Società e/o il Gruppo opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative alla Società e/o al Gruppo, potrebbero generare sostanziali fluttuazioni del prezzo delle azioni Fondiaria-SAI e, eventualmente, dei Diritti di Opzione.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle azioni Fondiaria-SAI e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo Fondiaria-SAI. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle azioni Fondiaria-SAI in circolazione e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione relativi alla sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà inoltre influenzato dalla circostanza che tali azioni, in quanto azioni di nuova categoria, non saranno, durante il Periodo d'Offerta, negoziate su un mercato, e non esisterà, pertanto, un prezzo di mercato.

Nell'ambito dell'Offerta, infine, eventuali operazioni di vendita dei Diritti di Opzione da parte di azionisti della Società, ivi incluse le società controllate dell'Emittente che detengono azioni della Società, potrebbero avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione e/o delle azioni dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 della presente Nota Informativa

2.3 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale

In data 3 luglio 2012 Premafin si è impegnata irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale. Premafin ha condizionato il suddetto impegno di sottoscrizione: (i) all'avvenuta sottoscrizione da parte di Unipol dell'Aumento di Capitale Premafin, ai sensi e per effetto dell'accordo di investimento stipulato tra Premafin e Unipol in data 29 gennaio 2012, come successivamente modificato ed integrato; (ii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di UniCredit delle istruzioni irrevocabili conferite da Premafin alla stessa in virtù della sottoscrizione, in data 13 giugno 2012, della convenzione di ristrutturazione di debiti con il *pool* delle proprie banche finanziatrici, affinché la stessa provveda, per il pro-quota di competenza di Premafin, ad utilizzare le somme che le saranno accreditate da Unipol a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale Premafin al fine di esercitare, in nome e per conto di Premafin, tutti i diritti di opzione di spettanza di Premafin relativi all'Aumento di Capitale; (iii) quanto al pro-quota di competenza di Finadin, delle somme che saranno accreditate da Unipol a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale Premafin su un conto vincolato, alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di UniCredit delle istruzioni irrevocabili già conferite da Premafin alla stessa, affinché Unicredit provveda ad accreditare gli importi di rispettiva competenza sui conti intrattenuti da Finadin, così da consentire l'esercizio di tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale.

In data 3 luglio 2012 Finadin si è impegnata irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale. Finadin ha condizionato il

FATTORI DI RISCHIO

suddetto impegno di sottoscrizione: (i) all'avvenuta sottoscrizione da parte di Unipol dell'Aumento di Capitale Premafin, ai sensi e per effetto dell'accordo di investimento stipulato tra Premafin e Unipol in data 29 gennaio 2012, come successivamente modificato ed integrato; (ii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di Unicredit delle istruzioni irrevocabili conferite da Premafin alla stessa in data 13 giugno 2012 in virtù della sottoscrizione della convenzione di ristrutturazione di debiti con il pool delle proprie banche finanziatrici, affinché la stessa provveda ad accreditare gli importi di competenza di Finadin sui conti intrattenuti dalla stessa, così da consentire l'esercizio di tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale; (iii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di Banca Popolare di Milano S.c.a. e di Banco Popolare – Società Cooperativa, ciascuna per quanto di sua competenza, delle istruzioni irrevocabili conferite da Finadin alle stesse in virtù della sottoscrizione, in data 21 giugno 2012, dei rispettivi accordi di modifica dei finanziamenti in essere con le anzidette banche finanziatrici, affinché le stesse provvedano ad utilizzare le somme che saranno accreditate da Premafin, al fine di esercitare, in nome e per conto di Finadin, tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale.

È inoltre previsto, con riferimento all'Aumento di Capitale, che Unipol si impegni irrevocabilmente nei confronti della stessa Fondiaria-SAI a sottoscrivere integralmente le Azioni di Risparmio di Categoria B eventualmente rimaste inoprate all'esito dell'Offerta in Borsa, per un controvalore massimo pari a circa Euro 182 milioni (l'**"Impegno Unipol"**). L'Impegno Unipol verrà formalizzato contestualmente agli altri impegni di garanzia. L'Impegno Unipol dovrà intendersi risolto automaticamente a seguito del venir meno, per qualsiasi causa o evento, dell'Aumento di Capitale e/o del Contratto di Garanzia e/o dell'Aumento di Capitale Unipol e/o del contratto di garanzia che sarà sottoscritto nell'ambito dell'Aumento di Capitale Unipol.

Barclays Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS e UniCredit Bank Milano hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare – in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del Progetto di Integrazione – al consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale. Le commissioni spettanti al consorzio di garanzia e a Unipol per l'Impegno Unipol saranno pari al 4,8% (pari a circa Euro 36,4 milioni) del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dagli stessi (pari a circa Euro 759 milioni). Inoltre al consorzio di garanzia sarà corrisposta un'ulteriore commissione di incentivo pari a massimi Euro 24 milioni corrispondente al massimo al 2,18% circa del controvalore complessivo dell'Offerta. Il consorzio di garanzia sarà composto da primarie istituzioni italiane ed internazionali il cui elenco definitivo sarà reso noto tramite apposito comunicato stampa entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta.

È previsto che entro il giorno antecedente all'avvio dell'Offerta venga sottoscritto un contratto di garanzia (il **"Contratto di Garanzia"**) che conterrà, tra l'altro, l'impegno dei membri del consorzio di garanzia (i **"Garanti"**) a garantire, secondo la migliore prassi di mercato per operazioni similari, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'Offerta in Borsa, al netto delle Azioni oggetto degli impegni di sottoscrizione di Premafin, Finadin e di Unipol. Il Contratto di Garanzia avrà un contenuto in linea con la migliore prassi di mercato per operazioni similari e comprenderà, tra l'altro, clausole che diano la facoltà ai Joint Global Coordinators di revocare l'impegno di garanzia dei Garanti ovvero clausole che abbiano l'effetto di fare cessare l'efficacia di detto impegno, al ricorrere, *inter alia*, di eventi straordinari relativi alla Società e/o al Gruppo e/o al mercato che possano pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o sconsigliarne l'avvio o la prosecuzione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricorrere di un c.d. *"material adverse change"* o di una *"force majeure"*) o al verificarsi di violazioni da parte della Società degli impegni assunti o delle garanzie rilasciate nel Contratto di Garanzia. Inoltre, si segnala che il Contratto di Garanzia prevede tra l'altro che i Garanti abbiano, a loro esclusivo e insindacabile giudizio, facoltà di recedere dal Contratto di Garanzia medesimo e dall'impegno di garanzia nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa o evento, l'aumento di capitale di Unipol Gruppo Finanziario e/o il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Unipol Gruppo Finanziario, ovvero qualora, prima della chiusura dell'Aumento di Capitale, si verificassero circostanze o eventi, di qualsiasi natura essi siano, che, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, siano tali da pregiudicare l'implementazione del Progetto di Integrazione.

FATTORI DI RISCHIO

Ove Premafin, Finadin ed Unipol non rispettassero gli impegni di sottoscrizione assunti ovvero, al ricorrere di uno degli eventi previsti nel Contratto di Garanzia, i Joint Global Coordinators esercitassero la facoltà di recedere dagli impegni di garanzia e, conseguentemente, venisse anche meno l’Impegno Unipol, e contestualmente, l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto (e, quindi, quest’ultimo risultasse eseguito solo per la parte eventualmente sottoscritta a seguito dell’Offerta in Borsa), Fondiaria-SAI potrebbe non essere in grado di reperire interamente le risorse attese e pertanto le finalità dell’Offerta potrebbero essere pregiudicate ovvero realizzate solo parzialmente.

Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della presente Nota Informativa.

2.4 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale

Trattandosi di una offerta di strumenti finanziari in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti dei soci che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.

Al contrario, in caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione gli azionisti della Società subirebbero, a seguito dell’emissione delle Azioni Fondiaria-SAI, una diluizione della propria partecipazione.

La percentuale massima di tale diluizione, in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, è pari a circa il 99,6% per le azioni ordinarie e pari a circa il 99,6% per le Azioni di Risparmio.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo 9, Paragrafo 9.1. della presente Nota Informativa

2.5 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono un Prospetto) non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”).

In particolare, l’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Fondiaria-SAI con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che Fondiaria-SAI o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni Fondiaria-SAI per conto di detti titolari.

Le Azioni Fondiaria-SAI e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

FATTORI DI RISCHIO

Agli azionisti di Fondiarria-SAI non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la vendita dei Diritti di Opzione e/o l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 della presente Nota Informativa.

2.6 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse

A fronte degli impegni assunti nell'ambito dei rispettivi ruoli in relazione all'Offerta i *Joint Global Coordinators* e i *Joint Bookrunners* (in qualità anche di garanti) percepiscono delle commissioni. Le commissioni spettanti al consorzio di garanzia saranno pari al 4,8% del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dallo stesso. Inoltre al consorzio di garanzia sarà corrisposta un'ulteriore commissione di incentivo pari a massimi Euro 24 milioni corrispondente al massimo al 2,18% circa del controvalore complessivo dell'Offerta.

È possibile che i *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, o alcuna delle società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, o alcuno dei clienti degli stessi o dei rispettivi gruppi ad essi facente capo, abbiano in essere rapporti creditizi, prestino servizi di consulenza, abbiano stipulato accordi o detengano partecipazioni, ovvero compiano, o abbiano compiuto, operazioni che determinino una potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto alle operazioni descritte nella Nota Informativa.

In aggiunta, in via generale, si segnala comunque che, nella misura in cui il gruppo risultante dalla Fusione registri un miglioramento del margine di solvibilità e del rapporto tra indebitamento e capitale netto rispetto ai corrispondenti valori riferiti alle singole società che parteciperanno alla Fusione, i creditori di tali società (ivi inclusi Mediobanca e UniCredit) beneficeranno di tale miglioramento.

Con riferimento al Mediobanca si segnala quanto segue.

Mediobanca è la capogruppo del gruppo bancario Mediobanca, le cui società sono impegnate in un'ampia gamma di operazioni finanziarie, sia per conto proprio sia per conto dei propri clienti.

Qualora dovessero sorgere conflitti di interesse nella prestazione di detto incarico, questi saranno gestiti in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei clienti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE e relative disposizioni di secondo livello, nonché dalle rispettive norme di recepimento e attuazione in Italia e dalla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Mediobanca.

In particolare, alla data della Nota Informativa, Mediobanca ha in essere con alcune società del Gruppo dell'Emittente i seguenti contratti di finanziamento:

- finanziamento subordinato di Euro 400 milioni stipulato con la Società il 23 luglio 2003, erogato il giorno successivo e rimborsabile in cinque rate annuali di uguale importo a partire dal 2019;
- finanziamento subordinato di Euro 100 milioni stipulato con la Società il 20 dicembre 2005, erogato il 30 dicembre 2005 e rimborsabile in cinque rate annuali di uguale importo a partire dal 2021, sedicesimo anno successivo alla data di erogazione;
- finanziamento subordinato di Euro 300 milioni stipulato con la Società il 22 giugno 2006, erogato il 14 luglio 2006, per metà a Fondiarria-SAI e per l'altra metà a Milano Assicurazioni (che ha rimborsato in data 14 luglio 2008 anticipatamente Euro 100 milioni) e rimborsabile in cinque rate annuali di uguale importo a partire dal 2022;
- finanziamento subordinato di natura ibrida e durata perpetua di Euro 250 milioni stipulato con la Società ed erogato il 14 luglio 2008. Il rimborso potrà avvenire in un'unica soluzione a partire dal 2018;

FATTORI DI RISCHIO

- finanziamento subordinato di natura ibrida e durata perpetua di Euro 100 milioni stipulato con Milano Assicurazioni ed erogato il 14 luglio 2008. Il rimborso potrà avvenire in un'unica soluzione a partire dal 2018;
- finanziamento al fondo immobiliare Tikal R.E Fund (gestito da SAI Investimenti S.G.R. S.p.A. di Euro 63 milioni circa.

Si rappresenta inoltre che alla Data della Nota Informativa Mediobanca è parte di un finanziamento in pool con altre sei banche (di cui UniCredit è banca agente) stipulato con Premafin in data 22 dicembre 2004, e successivamente modificato, con scadenza in data 31 dicembre 2014 (il "**Finanziamento Premafin in Pool**"). Il Finanziamento Premafin in Pool è garantito da un pegno sull'intero pacchetto di azioni ordinarie dell'Emittente possedute da Premafin (pari al 31,6% del relativo capitale sociale ordinario alla Data della Nota Informativa), la quale, peraltro, mantiene il diritto di voto sulle stesse. Il Finanziamento Premafin in Pool, che alla data della Nota Informativa residua per complessivi Euro 322,5 milioni, è partecipato da Mediobanca con una quota pari a Euro 72,4 milioni.

A fronte dei suddetti finanziamenti, alla data della Nota Informativa Mediobanca ha un'esposizione nei confronti del Gruppo Premafin pari ad Euro 1.185 milioni di cui Euro 1.113 milioni nei confronti del Gruppo dell'Emittente.

Al riguardo si segnala che tra le condizioni poste dal gruppo Unipol per l'ingresso nel capitale di Premafin è prevista la ristrutturazione del debito Premafin nell'ambito di un piano *ex art. 67* del Regio Decreto legge del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato (la "**Legge Fallimentare**"). Il piano, asseverato dal professionista incaricato in data 16 aprile 2012, con asseverazione integrata in data 18 maggio 2012 a seguito delle modifiche apportate al piano, prevede le seguenti due fasi:

Fase 1 – a partire dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale Premafin

Allungamento della scadenza dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2020 del Finanziamento Premafin in Pool, aumentato dell'importo degli interessi maturati e non pagati. Il Finanziamento Premafin in Pool resterà garantito dalle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente possedute da Premafin oggetto di pegno.

Si segnala peraltro per completezza che in tale fase avverrà anche la risoluzione del contratto di *equity swap* sottoscritto in data 15 ottobre 2008 tra Premafin e UniCredit, di cui Mediobanca non è parte, (l' "**Equity Swap**"). Nell'ambito di tale risoluzione è previsto che Premafin acquisti le azioni ordinarie dell'Emittente sottostanti (0,9% circa del capitale ordinario) e contestualmente assuma un debito pari a 45,5 milioni di Euro nei confronti della controparte *hedging*, debito che verrà ristrutturato unitamente al Finanziamento Premafin in Pool in unico finanziamento di complessivi Euro 368 milioni, sempre con scadenza 31 dicembre 2020 (il "**Primo Finanziamento Senior**").

Fase 2 – all'efficacia della Fusione

A valle della fusione per incorporazione nell'Emittente di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin, il Primo Finanziamento Senior verrà trasformato come segue:

(i) per complessivi Euro 201 milioni, in un prestito obbligazionario convertendo destinato alle banche del *pool* quanto ad Euro 134 milioni ed Unipol quanto ad Euro 67 milioni (il "**Prestito Convertendo**") con conversione in azioni a scadenza il 31 dicembre 2015 emesso dalla società risultante dalla Fusione; (ii) l'ammontare residuo del Primo Finanziamento Senior non rimborsato, aumentato di eventuali interessi maturati e non pagati, attraverso i proventi della sottoscrizione del Prestito Convertendo verrà convertito in due finanziamenti *senior unsecured*, con data di scadenza finale rispettivamente prevista al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al Gruppo Bancario UniCredit si segnala quanto segue.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività globali di *cash equity* avviato dal Gruppo Bancario UniCredit lo scorso mese di novembre, UniCredit ha creato un'alleanza strategica siglando un

FATTORI DI RISCHIO

accordo di cooperazione in esclusiva con Kepler Capital Markets S.A., avente ad oggetto i servizi di ricerca e intermediazione azionaria da svolgersi nell'ambito dei mercati dell'Europa Occidentale, che ne regola i relativi termini compresi quelli economici.

Inoltre, in data 22 marzo 2011 Premafin Holding Finanziaria di Partecipazioni S.p.A. e UniCredit hanno sottoscritto un accordo di investimento nell'ambito di una più ampia operazione di ricapitalizzazione del gruppo facente capo a Fondiaria-SAI; obiettivo di tale accordo di investimento è quello di consentire a Premafin Holding Finanziaria di Partecipazioni S.p.A. di procedere al rafforzamento patrimoniale della propria controllata Fondiaria-SAI e a UniCredit di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata con la possibilità di beneficiare di una valorizzazione del proprio investimento nel medio – lungo periodo. Tale accordo di investimento prevede, tra l'altro, il riconoscimento a favore di UniCredit di un premio calcolato secondo le seguenti modalità: qualora, alla data del 31 dicembre 2016, il valore delle azioni Fondiaria-SAI detenute da Premafin Holding Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., calcolato in base ai prezzi medi degli ultimi 6 mesi di borsa (il “**Valore a Termine**”), fosse superiore al valore del medesimo calcolato in base al Theoretical Ex-Rights Price dell'aumento di capitale 2011 (il “**Valore di Partenza**”), Premafin Holding Finanziaria di Partecipazioni S.p.A. riconoscerà ad UniCredit un premio pari al 12,5% della differenza tra Valore a Termine e Valore di Partenza, eventualmente rettificato in funzione dell'andamento del prezzo di Fondiaria-SAI. Si ricorda che il Progetto di Integrazione prevede la risoluzione di detto accordo.

In esecuzione di tale accordo, in data 27 luglio 2011, per il tramite di UniCredit, il Gruppo UniCredit ha sottoscritto, al prezzo di offerta pari ad Euro 1,5 per ciascuna azione ordinaria, l'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI il 14 maggio e il 22 giugno 2011 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011. Per effetto dell'acquisto e successivo esercizio di diritti di opzione spettanti a Premafin nell'ambito di tale aumento di capitale, il Gruppo UniCredit è venuto a detenere, per il tramite di UniCredit, una partecipazione al capitale sociale di Fondiaria-SAI. Tale partecipazione è oggetto di pattuizioni parasociali, stipulate in data 8 luglio 2011 con Premafin, relative alla disciplina di alcuni aspetti della *corporate governance* dell'Emittente. Di tali pattuizioni è stata data pubblicità nei termini e secondo le modalità richieste dalla normativa vigente.

In data 9 luglio 2012, Premafin e UniCredit hanno sottoscritto un accordo in base al quale hanno consensualmente deciso di risolvere il patto di consultazione stipulato in data 8 luglio 2011 condizionando l'efficacia dello scioglimento alla sottoscrizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario dell'Aumento di Capitale Premafin. Sempre in data 9 luglio 2012, UniCredit e Premafin hanno risolto consensualmente l'accordo di investimento stipulato il 22 marzo 2011 attraverso il quale UniCredit ha sottoscritto azioni Fondiaria-SAI in misura pari al 6,6% del capitale sociale di quest'ultima, con conseguente integrale liberazione di entrambe le parti dalle obbligazioni residue rispettivamente poste a loro carico ed in particolare con rinuncia, quanto ad UniCredit e senza limitazione, anche del diritto alla corresponsione dell'eventuale premio ivi previsto. Tale accordo risolutivo è risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario dell'Aumento di Capitale Premafin. Alla data del 5 giugno 2012, il Gruppo UniCredit detiene, per il tramite di UniCredit, una partecipazione al capitale sociale dell'Emittente pari al 6,6% e, per il tramite di UniCredit Bank Milano, una partecipazione pari allo 0,386% che quest'ultima detiene a fini di attività di *trading*. La partecipazione al capitale di Fondiaria-SAI è oggetto di pattuizioni parasociali stipulate in data 8 luglio 2011 con Premafin Holding Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., relative alla disciplina di alcuni aspetti della *corporate governance* di Fondiaria-SAI. Di tali pattuizioni è stata data pubblicità nei termini e secondo le modalità richieste dalla normativa vigente. In aggiunta a quanto sopra, il Gruppo Bancario UniCredit ha in essere rapporti di natura finanziaria e creditizia con il Gruppo Fondiaria-SAI e sue controllate, con la controllante Premafin nonché con Sinergia Holding S.p.A. e IM.CO. S.p.A. che detengono, rispettivamente, una partecipazione pari al 10,229% e 9,776% ciascuna di Premafin stessa. Alla data del 5 giugno 2012 l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario UniCredit, per linee utilizzate, è pari a circa (i) Euro 52 milioni verso il Gruppo Fondiaria-SAI e sue controllate, (ii) Euro 156 milioni verso la controllante Premafin e (iii) Euro 184 milioni verso Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A., società facenti capo a quest'ultima tra cui principalmente IM.CO. S.p.A., nonché società minori del Gruppo. Con riferimento all'esposizione complessiva per linee utilizzate del Gruppo Bancario UniCredit verso il Gruppo Fondiaria-SAI, i principali contratti di finanziamento a medio – lungo termine attualmente in vigore sono stati stipulati con il Fondo TIKAL R.E., gestito da SAI

FATTORI DI RISCHIO

Investimenti SGR S.p.A., tutti assistiti da garanzie ipotecarie, oltre a quelli a breve termine stipulati con ATA Hotels S.p.A.. Per quanto riguarda l'esposizione verso Premafin il Gruppo Bancario UniCredit, tramite UniCredit (già UniCredit MedioCredito Centrale), ha concesso alla stessa un finanziamento in *pool* con contratto del 22 dicembre 2004, oggetto di modifica ed estensione in data 22 dicembre 2010 nonché di ulteriori modifiche in data 10 maggio 2011; nell'ambito della quota di spettanza di UniCredit, la linea attualmente utilizzata è pari ad Euro 110,5 milioni su complessivi Euro 322,5 erogati dal Pool. Tale contratto è garantito da pegno sull'intero pacchetto di azioni ordinarie Fondiaria-SAI possedute da Premafin la quale, peraltro, mantiene il diritto di voto sulle stesse. Oltre a tale esposizione si segnala che il Gruppo Bancario UniCredit in data 15 ottobre 2008, tramite UniCredit, sottoscritto con Premafin il contratto di Equity Swap di valore nominale residuo pari a Euro 45,5 milioni, avente ad oggetto 3.473.628 azioni di Fonsai che rappresentano circa lo 0.9% del capitale ordinario della società e la cui scadenza è stata prorogata dal 15 ottobre 2011 al 29 marzo 2013. Con riferimento all'Equity Swap UniCredit ha provveduto a coprire integralmente il rischio di mercato relativo acquistando un corrispondente numero di azioni sul mercato detenute nel portafoglio di negoziazione. Come sopra indicato, nell'ambito del Piano di Risanamento Premafin è previsto che il debito relativo all'Equity Swap venga ristrutturato unitamente al Finanziamento in Pool nel Primo Finanziamento Senior.

Si segnala che alla data dell'8 giugno 2012 il Gruppo UniCredit vanta un'esposizione verso Premafin di ulteriori Euro 42 milioni circa relativi al *mark to market* di un contratto di equity swap sottoscritto in data 15 ottobre 2008 tra UniCredit e Premafin su n. 3.473.628 azioni di Fondiaria SAI, che rappresentano lo 0.946% del capitale ordinario della Società, la cui scadenza è stata prorogata dal 15 ottobre 2011 al 29 marzo 2013. Con riferimento all'*equity swap*, UniCredit ha provveduto a coprire integralmente il rischio di mercato relativo acquistando un corrispondente numero di azioni sul mercato detenute nel portafoglio di negoziazione.

Per quanto riguarda l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario UniCredit verso Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. e alle società facenti capo a quest'ultima la stessa riguarda principalmente linee di credito utilizzate per Euro 20 milioni circa da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A., Euro 163 milioni circa da IM.CO. S.p.A. ed Euro 0.6 milioni circa da Marcora S.p.A., società interamente controllata da IM.CO. S.p.A.. Tali linee di credito sono tutte assistite da garanzie reali costituite da ipoteche immobiliari e da pegno sia su azioni Premafin sia su azioni IM.CO. S.p.A..

Si segnala che in data 17 giugno 2011, in relazione al proprio indebitamento bancario il gruppo facente capo a Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. (il "**Gruppo Sinergia**") ha sottoscritto un accordo di moratoria e *stand still*, rappresentante oltre il 96,5% delle linee di credito accordate al Gruppo Sinergia, con 10 banche, tra cui UniCredit. L'accordo, della durata di 24 mesi, prevede (i) quanto ai finanziamenti a termine, la sospensione dei rimborsi in linea capitale e l'impegno delle banche a non richiedere la costituzione di nuove garanzie reali o personali; (ii) quanto alle linee di credito a revoca, l'impegno delle banche a non revocare tali linee consentendone la normale operatività per tutta la durata dell'accordo; (iii) il regolare pagamento degli interessi passivi alle scadenze originariamente previste.

In pari data, Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A., società del Gruppo Sinergia, ha sottoscritto un nuovo finanziamento in pool dell'importo di Euro 35 milioni (cui partecipa UniCredit con una quota di spettanza di circa Euro 30 milioni), con scadenza al 30 giugno 2016, 42 mesi di preammortamento e rimborso in quattro rate semestrali con rata finale da euro 15 milioni, finalizzato a supportare il fabbisogno operativo.

In data 14 giugno 2012 la seconda sezione civile del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di fallimento nei confronti di IM.CO. S.p.A. nonché di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. in liquidazione. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 19 del Documento di Registrazione.

Per completezza, si segnala che il Gruppo Bancario UniCredit, nonché le altre società facenti parte dello stesso, potrebbero allo stato intrattenere alcuni ulteriori rapporti di natura finanziaria – per importi comunque non significativi rispetto a quanto precedentemente descritto – con l'Emittente, Premafin, Sinergia nonché con le società facenti capo alle stesse, e potranno altresì continuare ad intrattenere in futuro con i medesimi soggetti rapporti di tipo commerciale e finanziario, ivi compresa l'erogazione di credito.

FATTORI DI RISCHIO

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3. della presente Nota Informativa.

Con riferimento a Fondiaria-SAI, si segnala che la stessa è portatrice di strumenti finanziari (denominati CASHES, Convertible and Hybrid Equity Linked Securities) emessi da UniCredit a gennaio 2009 per un controvalore pari a circa Euro 50 milioni. Tale strumenti, convertibili in azioni ordinarie UniCredit, hanno una durata corrispondente alla durata societaria residua di UniCredite e danno diritto al pagamento di interessi su base trimestrale pari al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato di uno spread pari a 450 bp applicato al valore nominale dei CASHES più le eventuali eccedenze rispetto al dividend yield di UniCredit dell'8%.

Da ultimo si segnala che nel settembre del 2006 Fondiaria-SAI ha acquistato da Capitalia una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Incontra Assicurazioni S.p.A. (già Fineco Assicurazioni S.p.A.) sottoscrivendo anche un patto parasociale contenente le regole di *corporate governance* di detta società nonché la disciplina degli aspetti industriali della *partnership*. Per effetto della fusione di Capitalia in UniCredit intervenuta nell'ottobre 2007, gli accordi di *partnership* industriale sono stati modificati e integrati in modo tale che la *joint venture* potesse mantenere il suo potenziale distributivo complessivo nell'ambito della nuova struttura del Gruppo Bancario UniCredit.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento (CE) 809/2004 e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – riportata nel documento ESMA/2011/81 e senza tener conto degli effetti dell’Aumento di Capitale e delle dismissioni programmate degli *asset* non strategici, alla Data della Nota Informativa il Gruppo dispone di un capitale circolante sufficiente per far fronte alle proprie esigenze per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente si vedano i Capitoli 3 e 10 del Documento di Registrazione.

3.2 Fondi propri e indebitamento

Nella tabella che segue si riporta la composizione del patrimonio netto di pertinenza del Gruppo e di pertinenza di terzi al 30 aprile 2012 ed al 31 dicembre 2011, a fini comparativi, e le relative variazioni.

<i>(Euro migliaia)</i>	Al 30 aprile 2012	Al 31 dicembre 2011	Variazione	
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	1.391.501	1.036.952	354.549	34,19%
Capitale	494.731	494.731	-	-
Riserve di capitale	310.990	315.460	(4.470)	-1,4%
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (Azioni proprie)	985.831 (213.026)	1.834.570 (213.026)	(848.739)	-46,3%
Riserva per differenze di cambio nette	(64.521)	(56.772)	(7.749)	-13,7%
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	(141.688)	(478.283)	336.595	70,4%
Altri utili o perdite rilevanti direttamente nel patrimonio	(10.722)	(7.009)	(3.713)	-53%
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo	29.906	(852.719)	882.625	103,51%
di pertinenza di terzi	664.092	519.756	144.336	27,77%
Totale Patrimonio Netto	2.055.593	1.556.708	498.885	32,05%

Nella tabella che segue si riporta la consistenza del patrimonio netto di pertinenza del Gruppo e di pertinenza di terzi al 31 dicembre 2011, 2010 e 2009, e le relative variazioni.

<i>(Euro migliaia)</i>	Al 31 dicembre			Variazione	Variazione
	2011	2010	2009	2011 / 2010	2010 / 2009
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	1.036.952	1.882.127	2.716.187	(845.175)	(834.060)
Capitale	494.731	167.044	167.044	327.687	-
Riserve di capitale	315.460	209.947	209.947	105.513	-
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (Azioni proprie)	1.834.570 (213.026)	2.620.792 (321.933)	3.010.474 (321.933)	(786.222)	(389.682)
Riserva per differenze di cambio nette	(56.772)	(56.598)	(3.857)	(174)	(52.741)
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	(478.283)	(34.759)	(53.957)	(443.524)	19.198
Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	(7.009)	15.216	51.062	(22.225)	(35.846)
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo	(852.719)	(717.582)	(342.593)	(135.137)	(374.989)
di pertinenza di terzi	519.756	667.978	994.464	(148.222)	(326.486)
Totale Patrimonio Netto	1.556.708	2.550.105	3.710.651	(993.397)	(1.160.546)

Nella tabella che segue si riporta la composizione delle risorse finanziarie del Gruppo, al 30 aprile 2012 ed al 31 dicembre 2011, a fini comparativi, e le relative variazioni.

<i>(Euro milioni)</i>	Al 30 aprile 2012	Al 31 dicembre 2011	Variazione
Prestiti subordinati	1.041,0	1.049,5	(8,5)
Altri titoli di debito emessi	93,0	99,0	(6,0)
Debiti verso le banche e altri finanziamenti	182,8	201,4	(18,6)
Debiti verso clientela bancaria	199,1	232,2	(33,1)
Totale	1.515,9	1.582,1	(66,2)
Crediti interbancari	(102,6)	(29,1)	(73,5)
Debiti interbancari	-	-	-
Raccolta interbancaria netta	(102,6)	(29,1)	(73,5)
Totale risorse finanziarie	1.413,3	1.553,0	(139,7)

Nella tabella che segue si riporta la composizione delle risorse finanziarie del Gruppo, alle date del 31 dicembre 2011, 2010 e 2009 e le relative variazioni.

<i>(Euro milioni)</i>	Al 31 dicembre			Variazione	Variazione
	2011	2010	2009	2011/2010	2010/2009
Prestiti subordinati	1.049,5	1.041,4	1.040,4	8,1	1,0
Obbligazioni obbligatoriamente convertibili (<i>Mandatory convertible bonds</i>)	-	-	182,5	-	(182,5)
Altri titoli di debito emessi	99,0	108,3	38,5	(9,3)	69,8
Debiti verso le banche e altri finanziamenti (*)	201,4	423,0	431,5	(221,6)	(8,5)
Debiti verso clientela bancaria	232,2	303,8	579,3	(71,6)	(275,5)
Totale	1.582,1	1.876,5	2.272,2	(294,4)	(395,7)
Crediti interbancari	(29,1)	(78,6)	(470,1)	49,5	391,5
Debiti interbancari	-	-	25,0	-	(25,0)
Raccolta interbancaria netta	(29,1)	(78,6)	(445,1)	49,5	366,5
Totale risorse finanziarie	1.553,0	1.797,9	1.827,1	(244,9)	(29,2)

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si segnala che, alla Data della Nota Informativa, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione ricoprono cariche sociali e/o detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società appartenenti alla catena di controllo dell'Emittente. In particolare:

- Jonella Ligresti, Vice Presidente in carica della Società, per il tramite della Hike Securities S.A. detiene una partecipazione pari al 10,005% di Premafin e che possiede una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Starlife S.A., società che, per il tramite di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. e di Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A. (entrambe tali società, come già evidenziato, sono state dichiarate fallite con sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2012) possiede, rispettivamente, il 10,229% e il 9,776% di Premafin Finanziaria S.p.A.. Alla Data della Nota Informativa, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, Hike Securities S.A., Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. ed Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A. partecipano al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto le azioni di Premafin;
- Gioacchino Paolo Ligresti, Amministratore in carica della Società, per il tramite della Limbo Invest S.A. detiene una partecipazione pari al 10,005% di Premafin e che possiede una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Starlife S.A., società che, per il tramite di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. e di Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A. (entrambe tali società, come già evidenziato, sono state dichiarate fallite con sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2012) possiede, rispettivamente, il 10,229% e il 9,776% di Premafin. Alla Data della Nota Informativa, sulla base delle

informazioni pubblicamente disponibili, Limbo Invest S.A., Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. ed Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A. partecipano al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto le azioni di Premafin.

Con riferimento ai rapporti di parentela esistenti alla Data della Nota Informativa tra i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, si segnala inoltre quanto segue: il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Jonella Ligresti, è sorella dell'Amministratore Gioacchino Paolo Ligresti.

3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'Aumento di Capitale si pone l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del Gruppo Fondiaria-SAI, alla luce dei recenti risultati economici nell'attuale contesto congiunturale del mercato assicurativo e finanziario e si prefigge di riportare il margine di solvibilità consolidato del Gruppo al livello indicato dagli obiettivi di *Risk Tolerance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 120%.

Si segnala che l'ISVAP, con lettera del 10 gennaio 2012, aveva rilevato la grave carenza del requisito di solvibilità corretta richiedendo l'impegno a realizzare iniziative per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura. L'Aumento di Capitale è diretto quindi nel senso indicato anche dall'ISVAP.

Si segnala che l'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione, determinerebbe un margine di solvibilità corretto proforma al 31 dicembre 2011 pari al 125% mentre, in base alle quotazioni del 30 aprile 2012, lo stesso si attesterebbe al 134,2%, in ogni caso superiore all'obiettivo di *risk tolerance* definito dal Consiglio, pari al 120%.

Nel caso in cui non si verifichi l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e, conseguentemente, l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del Gruppo Fondiaria-SAI in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di *risk tolerance* definito dal Consiglio, pari al 120% non venga raggiunto, l'Emittente valuterà le ulteriori modalità e/o azioni finalizzate al raggiungimento del predetto obiettivo di *risk tolerance*; l'Emittente non è in grado allo stato di indicare le concrete misure che potranno essere adottate in relazione a detta ipotesi.

Si segnala inoltre che l'Aumento di Capitale si inserisce nel più ampio ambito del Progetto di Integrazione sul quale per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 ed al Capitolo 18, Paragrafo 18.4, del Documento di Registrazione. In particolare, il Progetto di Integrazione prevede l'esecuzione, da parte di Premafin, di un aumento di capitale, per un importo massimo complessivo pari a Euro 400 milioni, con esclusione dei diritti di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ. e riservato in sottoscrizione a Unipol (l'“**Aumento di Capitale Premafin**”). Secondo quanto previsto dall'accordo stipulato in data 29 gennaio 2012 tra Premafin e Unipol (per maggiori informazioni sul quale si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 e Capitolo 18, Paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione), l'Aumento di Capitale Premafin è funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie al fine di consentire l'integrale sottoscrizione, da parte sua e della sua controllata Finadin S.p.A., le quote di rispettiva pertinenza, dell'Aumento di Capitale di Fondiaria-SAI.

Con riferimento ai proventi derivanti dall'Aumento di Capitale, tenuto conto che l'Aumento di Capitale di Fondiaria-SAI si pone l'obiettivo di perseguire gli obiettivi di *risk tolerance* e di consentire un rafforzamento patrimoniale anche in prospettiva di *Solvency II*, i proventi saranno ragionevolmente utilizzati in base alle attuali linee guida relative alla politica degli investimenti e, quindi, andranno ad incrementare il portafoglio titoli, principalmente obbligazionario, ricercando un equilibrato compromesso fra liquidità e redditività, salvo per la parte in cui si renda eventualmente necessario l'utilizzo di detti proventi per provvedere al rimborso dei finanziamenti ai sensi del provvedimento dell'AGCM del 20 giugno 2012, come meglio oltre indicato. Gli investimenti che verranno effettuati saranno di carattere ordinario e saranno altresì coerenti con le normative in merito alla copertura delle riserve tecniche. Si segnala, peraltro, che le strategie di investimento sopra descritte potranno subire variazioni, allo stato non ancora definite, in funzione del Progetto di Integrazione.

Come sopra evidenziato, si segnala inoltre che in base a quanto previsto dal provvedimento dell'AGCM del 20 giugno 2012, parte di detti proventi potranno essere destinati al rimborso di una parte dei prestiti

subordinati concessi da Mediobanca (per maggiori informazioni sul predetto provvedimento si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione).

Infine, si segnala che, allo stato, non risultano quantificabili gli eventuali effetti in termini destinazione dei proventi eventualmente derivanti dagli atti ed eventi indicati nella Premessa e nel Capitolo 4 – Fattori di Rischio del Documento di Registrazione, cui si rinvia per maggiori informazioni.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Le informazioni di cui al presente Capitolo 4 sono relative alle massime n. 916.895.448 Azioni Ordinarie e alle massime n. 321.762.672 Azioni di Risparmio di Categoria B.

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o ammettere a negoziazione

Azioni ordinarie

Le massime numero 916.895.448 Azioni Ordinarie offerte in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie sono azioni ordinarie Fondiaria-SAI di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale come da ultimo deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012.

Si segnala che in data 21 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci, al fine di confermare tutte le deliberazioni assunte in data 19 marzo 2012. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di procedere alla convocazione dell'Assemblea affinché questa confermi, in via di cautela ed anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle deliberazioni stesse. L'Assemblea straordinaria dell'Emittente è stata convocata a tal fine in prima convocazione in data 26 giugno 2012 ed occorrendo, in data 27 giugno 2012 in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI tenutasi in data 27 giugno 2012 ha confermato le deliberazioni assunte dall'Assemblea del 19 marzo 2012.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.1, del Documento di Registrazione.

Le Azioni Ordinarie avranno il codice ISIN IT0004827447 e saranno munite della cedola n. 2. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0004827504.

Azioni di Risparmio di Categoria B

Le massime numero 321.762.672 Azioni di Risparmio di Categoria B offerte in opzione ai soci titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A sono azioni di risparmio di nuova categoria Fondiaria-SAI di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale come da ultimo deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012.

Si segnala che in data 21 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci, al fine di confermare tutte le deliberazioni assunte in data 19 marzo 2012. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di procedere alla convocazione dell'Assemblea affinché questa confermi, in via di cautela ed anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle deliberazioni stesse. L'Assemblea straordinaria dell'Emittente è stata convocata a tal fine in prima convocazione in data 26 giugno 2012 ed occorrendo, in data 27 giugno 2012 in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI tenutasi in data 27 giugno 2012 ha confermato le deliberazioni assunte dall'Assemblea del 19 marzo 2012.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.1, del Documento di Registrazione.

Le Azioni di Risparmio di Categoria B avranno il codice ISIN IT0004827488 e saranno munite della cedola n. 1. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B è stato attribuito il codice ISIN IT0004827470.

Si segnala inoltre che alcuni soci dell'Emittente titolari di Azioni di Risparmio di Categoria A hanno sollevato rilievi in merito alla legittimità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012, confermate dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni e l'Aumento di Capitale, in quanto ritenute lesive dei diritti della categoria e, come tali, da sottoporre all'approvazione dei titolari di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF. Uno di tali soci ha richiesto al rappresentante comune degli azionisti di risparmio di

convocare la relativa assemblea al fine di valutare tali profili di ritenuta illegittimità ed assumere le deliberazioni del caso. Per maggiori approfondimenti circa le questioni sollevate e le proposte formulate da tale azionista, si rinvia alla relazione redatta dall'azionista e pubblicata in vista dell'assemblea poi convocata per i giorni 11, 12 e 13 aprile 2012.

L'assemblea ha avuto luogo il 13 aprile 2012 in terza convocazione e, sullo specifico argomento in esame, ha deciso di soprassedere dalla votazione, dando tuttavia mandato al rappresentante comune di (i) svolgere, con l'ausilio di consulenti indipendenti, approfondimenti in merito a tali questioni, (ii) verificare le azioni potenzialmente esperibili e (iii) riferire ad una successiva assemblea speciale da convocare a tal fine.

Il rappresentante comune degli azionisti ha dunque incaricato un consulente legale ed un consulente tecnico-finanziario di verificare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012, confermate dall'Assemblea del 27 giugno 2012, e di esprimere il loro parere su un possibile pregiudizio derivante alla categoria degli azionisti di risparmio per effetto della loro approvazione. I pareri raccolti dal rappresentante comune degli azionisti hanno dato esito negativo, nel senso che le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono state ritenute lesive degli interessi degli azionisti di risparmio. A seguito di tali approfondimenti, il rappresentante comune ha proceduto a convocare l'assemblea degli azionisti di risparmio per il 29 giugno, 2 e 3 luglio 2012 ed a pubblicare una relazione unitamente ai due pareri citati. In tale contesto, il rappresentante comune ha comunicato le dimissioni dalla carica convocando l'assemblea anche al fine della sua sostituzione. Per maggiori approfondimenti circa il contenuto dei due pareri, l'ordine del giorno dell'assemblea e la relazione del rappresentante comune si rinvia alla documentazione pubblicata in riferimento a tale assemblea. L'assemblea si è tenuta il 3 luglio 2012 in terza convocazione ed ha deliberato di nominare un nuovo rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il periodo di un triennio.

La medesima assemblea era stata altresì convocata per valutare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dell'Emittente nei confronti dei diritti della categoria. In proposito, si segnala che nessuna decisione è stata assunta con riguardo a possibili iniziative da intraprendere in relazione a tali supposti effetti sui diritti della categoria.

Come indicato nelle relazioni degli amministratori predisposte in occasione delle due citate riunioni dell'assemblea straordinaria, la Società ritiene che l'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B non sia soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio. Tale valutazione non è tuttavia condivisa dai medesimi azionisti di risparmio di cui sopra.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari saranno emessi

Le Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.

4.3 Caratteristiche degli strumenti finanziari

Le Azioni Ordinarie saranno nominative, liberamente trasferibili, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e 83-*sexies* del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Le Azioni di Risparmio di Categoria B, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista e saranno liberamente trasferibili, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e 83-*sexies* del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.4 Valuta di emissione

Le Azioni saranno denominate in Euro.

4.5 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e modalità per il loro esercizio

4.5.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Ordinarie dell'Emittente saranno pertanto nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI in circolazione alla data della loro emissione.

I diritti dei possessori delle azioni ordinarie sono riportati agli articoli 6, 7, 8, 13, 24, 27, 28 e 31 dello Statuto sociale dell'Emittente come da ultimo modificato dall'Assemblea del 27 giugno 2012.

Ciascuna azione ordinaria conferisce il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Per quanto riguarda la ripartizione degli utili tra le diverse categorie di azioni, si rimanda al paragrafo successivo in cui è riportato il testo dell'articolo 27 (*Ripartizione degli utili*) dello Statuto sociale come da ultimo modificato dall'Assemblea del 27 giugno 2012.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni Ordinarie saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate, al momento della loro emissione, le azioni ordinarie Fondiaria-SAI già in circolazione, ossia presso il MTA.

4.5.2 Descrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B

Salvo quanto di seguito specificato, le Azioni di Risparmio di Categoria B avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle Azioni di Risparmio di Categoria A in circolazione alla data della loro emissione. In particolare, i possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B non avranno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione.

I diritti dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B sono riportati agli articoli 6, 10, 27 e 31 dello Statuto sociale dell'Emittente come da ultimo modificato dall'Assemblea del 27 giugno 2012.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, come da ultimo modificato dall'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2012, la Società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Risparmio di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Risparmio di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per azione e le Azioni di Risparmio di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

A seguito dell'Aumento di Capitale, per effetto dell'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B alle condizioni di prezzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2012, la Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà pari ad Euro 0,565, pari al Prezzo di Offerta delle Azioni di

Risparmio di Categoria B; ne consegue che, fino a quando la Parità Contabile delle Azioni di Categoria B resterà immutata, il dividendo privilegiato, il dividendo complessivo maggiorato e l'importo relativo alla prelazione nel rimborso del capitale delle Azioni di Risparmio di Categoria B saranno rispettivamente pari ad Euro 0,036725, Euro 0,02938 ed Euro 0,565.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Risparmio di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della Società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Risparmio di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione;
- alle Azioni di Risparmio di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Risparmio di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 6,5 per azione e/o alle Azioni di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

I dividendi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società.

La Società in data 2 luglio 2012 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B sul MTA. L'ammissione alla quotazione delle stesse è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 7523 del 5 luglio 2012. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni di Risparmio di Categoria B a seguito dell'Offerta.

4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi

L'Assemblea straordinaria della Società, in data 19 marzo 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile,

mediante emissione di azioni ordinarie ed azioni di risparmio di categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio di categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile.

La predetta Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle azioni di categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di azioni di risparmio di categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle azioni di risparmio di categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;
- (v) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale conseguentemente.

Si segnala che in data 21 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci, al fine di confermare tutte le deliberazioni assunte in data 19 marzo 2012. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di procedere alla convocazione dell'Assemblea affinché questa confermi, in via di cautela ed anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle deliberazioni stesse. L'Assemblea straordinaria dell'Emittente è stata convocata a tal fine in prima convocazione in data 26 giugno 2012 ed occorrendo, in data 27 giugno 2012 in seconda convocazione.

Si ricorda in proposito che, con comunicato congiunto del 9 maggio 2012, i soci Sator Private Equity Fund "A" L.P. e Palladio Finanziaria S.p.A. hanno comunicato, tra l'altro, la decisione di impugnare ai sensi degli art. 2377 e 2378 c.c., le delibere assembleari di cui al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio e aumento di capitale in opzione) dell'Assemblea straordinaria della Società del 19 marzo 2012 in quanto – come emerge da tale comunicato – *“si ritiene che Premafin per effetto della mancata pubblicazione dell'impegno assunto con UGF in data 29 gennaio u.s. rilevante sotto il profilo parasociale, come del resto indicato da CONSOB - abbia espresso illegittimamente il proprio voto, che è risultato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni”*.

In proposito si ricorda, inoltre, che:

- nell'ambito degli accordi stipulati tra Premafin e Unipol il 29 gennaio 2012, quest'ultima si è, tra l'altro, impegnata irrevocabilmente nei confronti *“di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i “Terzi Beneficiari”): (i) a non proporre e, in ogni caso, a votare contro – e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che non siano proposte dai rispettivi soci di controllo e che questi votino contro – eventuali proposte di esercizio dell'azione sociale di*

responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ., e comunque a non proporre [...] azioni giudiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna" (cioè, alla data del 29 gennaio 2012);

- con comunicazione in data 18 aprile 2012, la Consob ha richiesto a Premafin e Unipol di diffondere un comunicato stampa nel quale informare il mercato che, a giudizio della stessa Consob, la pattuizione sopra menzionata concernente l'impegno di voto assunto da Unipol è rilevante sotto il profilo parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF e, pertanto, soggetta al relativo regime di pubblicità;
- Unipol e Premafin hanno diffuso il richiesto comunicato stampa il 19 aprile 2012 e provveduto nei giorni seguenti ad assolvere gli adempimenti richiesti dall'art. 122 del TUF.

L'Assemblea straordinaria di Fondiarria-SAI tenutasi in data 27 giugno 2012 ha confermato le deliberazioni assunte dall'Assemblea del 19 marzo 2012. A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del Codice delle Assicurazioni in data 28 giugno 2012, tali deliberazioni sono state iscritte presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 29 giugno 2012.

In data 5 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fondiarria-SAI ha quindi deliberato, tra l'altro: (i) di emettere massime n. 916.895.448 Azioni Ordinarie e massime n. 321.762.672 Azioni di Risparmio di Categoria B; (ii) stabilire il rapporto di opzione in ragione di n. 252 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria posseduta e di n. 252 Azioni di Risparmio di Categoria B ogni n. 1 Azione di Risparmio di Categoria A posseduta e (iii) stabilire il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie pari a Euro 1,00, nonché il prezzo di emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B pari a Euro 0,565.

4.7 Data di emissione e di messa a disposizione degli strumenti finanziari

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

4.8 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivante dalle condizioni di emissione.

4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione agli strumenti finanziari

Dal momento della sottoscrizione delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, in materia di strumenti finanziari quotati e negoziati nei mercati regolamentari italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatoria (art. 106 TUF), obblighi di acquisto (*sell out*) (art. 108 TUF) e diritto di acquisto (*squeeze out*) (art. 111 TUF).

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle azioni della Società, né l'Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

4.11 Regime fiscale

Il presente Paragrafo descrive il regime fiscale applicabile secondo la legge italiana relativamente all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle azioni Fondiaria-SAI.

La presente descrizione ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori e non rappresenta una descrizione completa di tutti gli aspetti fiscali rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, detenere o cedere le azioni Fondiaria-SAI.

La medesima descrizione non analizza, inoltre, ogni aspetto della tassazione italiana che può assumere rilievo con riferimento ad un possessore delle azioni Fondiaria-SAI, che si trovi in particolari circostanze o sia soggetto ad un regime speciale ai sensi della legge ad esso applicabile.

Il presente Paragrafo si fonda sulle leggi tributarie in vigore in Italia alla data della presente Nota Informativa¹, le quali potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi tale eventualità, Fondiaria-SAI non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni di Fondiaria-SAI.

A) Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“**Azioni**”: le azioni dell'Emittente;

“**Cessione di Partecipazioni Qualificate**”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui le azioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“**Cessione di Partecipazioni Non Qualificate**”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazione Qualificate;

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%;

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate.

B) Regime fiscale dei dividendi

Ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, a partire dal 1° gennaio 1999 le azioni di società italiane negoziate nei mercati regolamentati sono obbligatoriamente immesse nel sistema di deposito accentrato in regime di dematerializzazione.

¹ Le informazioni riportate qui di seguito tengono conto dell'aumento delle aliquote delle ritenute previste dal D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Azionisti residenti in Italia

(i) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa

I dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a Partecipazioni Non Qualificate, possedute al di fuori dell'esercizio di impresa, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva, in misura del 20%, ai sensi dell'articolo 27-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (il "**Decreto 600/73**").

La summenzionata imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati che aderiscono al sistema accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., ovvero dai soggetti non residenti depositari dei titoli che aderiscono, direttamente ovvero indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al sistema accentrato della Monte Titoli. Qualora i titoli siano depositati presso i soggetti non residenti sopra indicati, gli adempimenti fiscali connessi all'applicazione dell'imposta sostitutiva debbono essere affidati ad un rappresentante fiscale in Italia (*i.e.*, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), nominato dai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 8, del Decreto 600/73, i quali rispondono dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti.

L'imposta sostitutiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui il percettore dei dividendi abbia optato, con riguardo alle Partecipazioni Non Qualificate cui i medesimi dividendi afferiscano, per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (si veda il Paragrafo "Plusvalenze" che segue). In tal caso, detti dividendi concorrono alla formazione del risultato di gestione, con conseguente assoggettamento all'applicazione della relativa imposta sostitutiva del 20%.

I dividendi percepiti in relazione a Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura del 49,72% del loro ammontare prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "**DM 2 aprile 2008**") emanato in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la "**Legge Finanziaria 2008**").

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. È altresì previsto che, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a quest'ultima data.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percettore in misura pari al 49,72% del loro ammontare. In caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%. Resta inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

(iii) Società o enti commerciali (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le azioni siano effettivamente connesse): i dividendi non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti in esame con le seguenti modalità:

- per i percipienti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percettore in misura pari al 49,72% del loro ammontare. In caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%. Resta inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data;
- per i percipienti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES): con aliquota ordinaria del 27,5%, in misura pari al 5% del loro ammontare ovvero, per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti possono concorrere a formare (per il loro intero importo, oppure solo parzialmente) il valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) *Enti non commerciali*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES limitatamente al 5% del loro ammontare.

(v) *Organismi italiani di investimento collettivo del risparmio* (fondi comuni, aperti o chiusi, ovvero SICAV, collettivamente, "OICR")

Il regime di tassazione degli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio è stato oggetto di modifica a seguito dell'emanazione del decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, per cui a partire dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione dei fondi nazionali sulla base del criterio della maturazione è stato sostituito da quello di tassazione sul reddito realizzato in capo all'investitore.

In particolare, con riferimento alla tassazione degli organismi in argomento, è stato introdotto il comma 5-quinquies dell'art. 73 del TUIR² secondo cui gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. "lussemburghesi storici") sono esenti dalle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.

(vi) *Fondi pensione* (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i "Fondi Pensione")

I dividendi percepiti dai Fondi Pensione non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad-hoc*, con aliquota dell'11%.

(vii) *Fondi di investimento immobiliare*

I dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 (i "Fondi Immobiliari") non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, né ad imposizione in capo agli stessi Fondi Immobiliari.

² Comma sostituito dall'art. 96, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in vigore dal 24 gennaio 2012, convertito, con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

(viii) Soggetti esenti e Soggetti esclusi

I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.) presso il quale le azioni sono depositate.

I dividendi corrisposti a soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (i.e. organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o ad imposta sostitutiva.

Azionisti non residenti in Italia

I dividendi corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le azioni o titoli simili siano riferibili, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell'art. 27-ter DPR 600/1973.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio e dai Fondi Pensione, hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, a condizione che dimostrino di aver pagato all'estero l'imposta in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

I soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione per evitare la doppia imposizione applicabile, non spetta il rimborso fino a concorrenza di 1/4 della imposta sostitutiva subita. L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 20%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata da idonea documentazione, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

In relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti che siano (i) soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed (ii) ivi fiscalmente residenti. Fino all'emanazione del predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella citata misura dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del

Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione, inclusa una certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.

L'imposta sostitutiva trova applicazione secondo le regole descritte al paragrafo precedente in relazione ai dividendi percepiti da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia non esercenti attività d'impresa con riguardo a Partecipazioni Non Qualificate.

I dividendi distribuiti a società non residenti nel territorio dello Stato non sono inoltre soggetti all'imposta sostitutiva, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 27-bis, comma 1 del Decreto 600/73, emanato al fine di recepire in Italia la c.d. Direttiva Madre e Figlia (Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, la "**Direttiva**"), vale a dire:

- (i) la società percipiente rivesta una delle forme previste nell'allegato alla Direttiva;
- (ii) la società percipiente risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea;
- (iii) la società percipiente sia soggetta nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'Allegato alla Direttiva;
- (iv) la società percipiente detenga una partecipazione diretta al capitale della società che distribuisce i dividendi non inferiore al 10% del capitale sociale;
- (v) la partecipazione di cui sopra sia ininterrottamente detenuta dalla società percipiente per almeno un anno.

Ai fini di cui sopra, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) nonché idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti (iv) e (v). Il regime di cui sopra trova applicazione anche alle società UE controllate direttamente o indirettamente da soggetti non residenti in Stati membri dell'Unione Europea solo a condizione che dimostrino preventivamente di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del medesimo regime.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

C) Regime fiscale della distribuzione di riserve di capitale

Nel caso di distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR (ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto

o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, di seguito anche “**Riserve di Capitale**”) si applica il seguente regime fiscale.

Azionisti residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto per i dividendi.

Le somme percepite da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d’impresa, fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva le quote di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime riportato dei dividendi percepiti da tali soggetti. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze.

Le somme percepite da Fondi pensione italiani e OICR (fondi di investimento, SICAV) italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, in base ad una interpretazione sistematica delle norme, sono soggette, sulla base degli stessi principi sopra riportati, allo stesso regime dei dividendi percepiti da tali soggetti.

Azionisti non residenti in Italia

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali o altri enti), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia.

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

D) Regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze

Azionisti residenti

(i) Persone fisiche non esercenti attività d’impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle azioni, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime in ragione del fatto che la cessione abbia ad oggetto una Partecipazione Qualificata ovvero una Partecipazione Non Qualificata.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di Partecipazioni Non Qualificate sono soggette ad un'imposta sostitutiva, in misura del 20%. L'applicazione dell'imposta sostitutiva, si realizza nel Regime Ordinario, consistente nell'indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, e nei due regimi alternativi, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente (il c.d. Regime del Risparmio Amministrato ed il c.d. Regime del Risparmio Gestito):

- a. *“Regime Ordinario”* – Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza, a condizione che sia indicata in dichiarazione, può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Per effetto del cambio di aliquota (dal 12,50% al 20%) introdotto dal d.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 possono essere portate in deduzione per il 62,5% del loro ammontare. Tale regime trova applicazione qualora il contribuente non opti per uno degli altri regimi di seguito indicati;
- b. *“Regime del Risparmio Amministrato” (opzionale)* – Nel caso in cui il contribuente opti per tale regime, l'imposta sostitutiva del 20% trova applicazione su ciascuna plusvalenza realizzata in relazione alla cessione delle azioni. Detta imposizione separata delle plusvalenze trova applicazione a condizione che: (i) le azioni possedute siano affidate in custodia o in amministrazione presso banche, SIM ed altri intermediari abilitati residenti (di seguito, gli **“Intermediari”**) individuati con appositi decreti ministeriali; e (ii) il contribuente eserciti espressa opzione (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per il Regime del Risparmio Amministrato. L'opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. L'Intermediario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della cessione delle azioni. L'Intermediario trattiene l'imposta dagli ammontari da corrispondersi all'investitore. Qualora dalla cessione delle azioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Per effetto del cambio di aliquota (dal 12,50% al 20%) introdotto dal d.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 possono essere portate in deduzione per il 62,5% del loro ammontare. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere compensate in sede di dichiarazione dei redditi. L'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- c. *“Regime del Risparmio Gestito” (opzionale)* – Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 20% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato (alla cui determinazione concorrono le plusvalenze sulle azioni) nel periodo d'imposta, anche se non percepito. Il risultato negativo della gestione eventualmente conseguito in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto. Per effetto del cambio di aliquota – dal 12,50% al

20% – introdotto dal d.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 possono essere portate in deduzione per il 62,5% del loro ammontare. L'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate in relazione a Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente ai fini IRPEF, nella misura ad oggi prevista del 49,72% del loro ammontare. Qualora dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72%, dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

(ii) Persone fisiche esercenti attività di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente. Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevati, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società o enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le azioni siano effettivamente connesse)

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono in linea di principio alla formazione del reddito complessivo delle medesime ai fini dell'IRES (a) per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate, ovvero (b) se le azioni siano state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

L'articolo 87 del TUIR prevede un regime di esenzione delle plusvalenze di cui sopra (c.d. *participation exemption*), allorché le partecipazioni siano:

- a) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;
- b) classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione;
- c) relative a società residenti ai fini fiscali in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (fino all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR), salva la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. b);

- d) relative a società che esercitano un'impresa commerciale secondo la definizione dell'articolo 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Il requisito di cui al punto (d) non rileva peraltro per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle operazioni.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle aventi i requisiti previsti per l'applicazione del regime della *participation exemption* (art. 87, comma 1, TUIR), realizzate anche a seguito di più atti di realizzo, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle predette minusvalenze o differenze negative è applicata la sanzione del 10%, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti non commerciali

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Organismi italiani di investimento collettivo del risparmio

Come già descritto nella sezione relativa ai dividendi, a partire dal 1° luglio 2011 il comma 5-quinquies dell'art. 73 del Tuir prevede che gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. "lussemburghesi storici") sono esenti dalle imposte sui redditi. Le plusvalenze relative ad azioni detenute da tali OICR, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

(vi) Fondi pensione

Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni dai Fondi Pensione concorrono alla formazione del risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

(vii) Fondi di investimento immobiliare

I proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo ai suddetti fondi.

Azionisti non residenti

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. (f) TUIR, sono escluse da tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia cui le partecipazioni siano effettivamente connesse) mediante la cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società residenti le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati ovunque detenute.

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia cui le partecipazioni siano effettivamente connesse) concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente limitatamente al 49.72% del loro ammontare. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

E) Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 2, comma 47, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, introdotto in sede di conversione dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

I trasferimenti di beni (ivi comprese le azioni) e diritti per causa di morte, le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito dei medesimi beni e diritti, nonché la costituzione di vincoli di destinazione di beni, sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote, applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti/attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6%;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
- d) a favore di altri soggetti: 8%.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la base imponibile è determinata assumendo per i titoli negoziati in mercati regolamentati, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata degli interessi successivamente maturati.

F) Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata.

G) Imposta di bollo

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica n.642 del 26 ottobre 1972, sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari (incluse le azioni) è dovuta l'imposta di bollo nella misura dello 0,1% per l'anno 2012 (con un minimo di 34,2 euro ed un massimo per il solo anno 2012 di 1.200 euro) e dello 0,15% per gli anni successivi.

L'imposta di bollo è dovuta annualmente e viene applicata dagli intermediari finanziari sul valore di mercato degli strumenti finanziari rendicontati nelle comunicazioni periodiche.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l'Offerta

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 1.098.691.357,68, ha ad oggetto le massime n. 916.895.448 Azioni Ordinarie e le massime n. 321.762.672 Azioni di Risparmio di Categoria B rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Azioni Ordinarie saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie Fondiaria-SAI, al Prezzo di Offerta delle Azioni Ordinarie, pari ad Euro 1,00 per Azione Ordinaria, sulla base di un rapporto di opzione di n. 252 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.

Le Azioni di Risparmio di Categoria B saranno offerte in opzione agli azionisti titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A al Prezzo di Offerta delle Azioni di Risparmio di Categoria B pari ad Euro 0,565 per Azione di Risparmio di Categoria B, sulla base di un rapporto di opzione di n. 252 Azioni di Risparmio di Categoria B ogni n. 1 Azione di Risparmio di Categoria A posseduta.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta.

Numero di Azioni oggetto dell'Offerta	Ordinarie	n. 916.895.448
	Risparmio di Categoria B	n. 321.762.672
	Totale	n. 1.238.658.120
Rapporto di Opzione	Ordinarie	n. 252 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria posseduta
	Risparmio di Categoria B	n. 252 Azioni di Risparmio di Categoria B ogni n. 1 Azione di Risparmio di Categoria A posseduta
Prezzo di Offerta	Ordinarie	Euro 1,00
	Risparmio di Categoria B	Euro 0,565
Controvalore massimo totale dell'Aumento di Capitale		Euro 1.098.691.357,68, di cui Euro 916.895.448,00 rappresentato dalle Azioni Ordinarie e Euro 181.795.909,68 dalle Azioni di Risparmio di Categoria B
Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa	Ordinarie	n. 3.670.474
	Risparmio di Categoria A	n. 1.276.836
	Totale	n. 4.947.310
Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	Ordinarie	n. 920.565.922
	Risparmio di Categoria A	n. 1.276.836
	Risparmio di Categoria B	n. 321.762.672
	Totale	n. 1.243.605.430
Capitale sociale ante Offerta		Euro 494.731.136,00, suddiviso in n. 3.670.474 azioni ordinarie e n. 1.276.836 Azioni di Risparmio di Categoria A
Capitale sociale post Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale		Euro 1.194.572.973,80 di cui: Euro 885.093.398,12 rappresentato da azioni ordinarie; Euro 127.683.666,00 da Azioni di Risparmio di Categoria A ed Euro 181.795.909,68 da Azioni di Risparmio di Categoria B
Percentuale di diluizione massima del capitale post emissione delle Azioni	Ordinarie	99,6%
	Azioni di Risparmio	99,6%

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta decorre dal 16 luglio 2012 all'1 agosto 2012, estremi inclusi. I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

Presso la sede dell'Emittente sarà disponibile per gli intermediari che ne facessero richiesta un fac-simile del modulo di sottoscrizione.

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta almeno un'agevole lettura:

- (i) l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione;

- (ii) il richiamo al capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 16 luglio 2012 al 25 luglio 2012, estremi inclusi.

Si rammenta che, fatto salvo quanto sopra specificato, la negoziazione o, in generale, il compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto i Diritti di Opzione, le Azioni potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Le adesioni all’Offerta non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione della Nota Informativa.

Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione della Nota Informativa.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell’Offerta:

Inizio del Periodo di Offerta e della negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	16 luglio 2012
Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	25 luglio 2012
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	1 agosto 2012
Comunicazione dei risultati dell’Offerta al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

5.1.4 Revoca e sospensione dell’Offerta

L’Offerta diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Torino del corrispondente avviso, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ.

Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e alla Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta, mediante comunicazione ai sensi degli articoli 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e, successivamente, mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso alla Consob.

5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Agli aderenti l’Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione.

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

L’Offerta è destinata a tutti i soci titolari di azioni ordinarie e titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di

opzione di n. 252 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria Fondiaria-SAI posseduta e di n. 252 Azioni di Risparmio di Categoria B ogni n. 1 Azione di Risparmio di Categoria A posseduta.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 95-bis, comma 2, del TUF e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF.

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa, di cui all'art. 2441, comma 3, cod. civ., mediante apposito comunicato.

5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati

Lo Statuto dell'Emittente non prevede diritti di prelazione sulle Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tra il 16 luglio 2012 e l'1 agosto 2012 estremi compresi presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 16 luglio 2012 al 25 luglio 2012 estremi compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro l'1 agosto 2012 compreso saranno offerti dall'Emittente sul MTA ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

Per maggiori informazioni sul calendario dell'Offerta, si veda il precedente Paragrafo 5.1.3.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari e mercati dell'Offerta

L'Offerta è destinata a tutti i soci titolari di azioni ordinarie e titolari/portatori di Azioni di Risparmio di Categoria A della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno.

Alla Data della Nota Informativa, la Società detiene n. 143.825 azioni ordinarie proprie, di cui n. 32.000 detenute direttamente dalla Capogruppo Fondiarria-SAI, n. 99.825 per il tramite della controllata Milano Assicurazioni e n. 12.000 per il tramite della controllata SAI Holding S.p.A. Pertanto, in conformità alla normativa vigente, i Diritti di Opzione relativi alle azioni proprie detenute dalla Società sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, mentre i Diritti di Opzione relativi alle azioni della Società detenute da SAI Holding Italia S.p.A. e da Milano Assicurazioni non potranno essere esercitati e saranno pertanto venduti sul mercato.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono un Prospetto) non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli "Altri Paesi").

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Fondiarria-SAI con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che Fondiarria-SAI o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni Fondiarria-SAI per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentare degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed

internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni Fondiaria-SAI e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Fondiaria-SAI ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese per l'offerta istituzionale (*International Offering Circular*) destinato ai di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle Regulation S emanate ai sensi del Securities Act.

5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale o principali dirigenti dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta e persone che intendono aderire all'Offerta per più del 5%

In data 3 luglio 2012 Premafin, azionista di controllo dell'Emittente e Finadin (società controllata da Premafin) si sono impegnate irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad esse spettanti in relazione all'Aumento di Capitale, con riferimento a tali impegni si rinvia al successivo Paragrafo 5.4.3.

L'Emittente non è a conoscenza dell'intenzione di aderire all'Offerta da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o di componenti del Collegio Sindacale o di principali dirigenti dell'Emittente.

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione

Vista la natura dell'Offerta, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Azioni.

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni Fondiaria-SAI verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

5.2.5 Sovracollocazione e *greenshoe*

La presente disposizione non trova applicazione all'Offerta.

5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta

5.3.1 Prezzi di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari ad Euro 1,00 per ciascuna Azione Ordinaria e ad Euro 0,565 per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B. Il Prezzo di Offerta è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2012.

Tali prezzi, conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'Emittente del 27 giugno 2012, sono stati determinati in data 5 luglio 2012 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto tra l'altro dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché della prassi di mercato.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

5.3.2 Motivazione dell'esclusione del Diritto di Opzione

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., e pertanto e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.

5.3.3 Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e vigilanza o da persone strettamente legate agli stessi

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità della normativa vigente, nel corso dell'anno precedente, i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza ovvero le persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni ordinarie dell'Emittente ad un prezzo differente dal Prezzo di Offerta Azioni Ordinarie.

5.4 Collocamento e Sottoscrizioni

5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori

Trattandosi di un'offerta in opzione, non esiste un responsabile del collocamento, né un consorzio di collocamento.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari

La raccolta di adesioni all'Offerta avverrà presso gli Intermediari Autorizzati.

5.4.3 Impegni di sottoscrizione

In data 3 luglio 2012 Premafin si è impegnata irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale. Premafin ha condizionato il suddetto impegno di sottoscrizione: (i) all'avvenuta sottoscrizione da parte di Unipol dell'Aumento di Capitale Premafin, ai sensi e per effetto dell'accordo di investimento stipulato tra Premafin e Unipol in data 29 gennaio 2012, come successivamente modificato ed integrato; (ii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di UniCredit delle istruzioni irrevocabili conferite da Premafin alla stessa in virtù della sottoscrizione, in data 13 giugno 2012, della convenzione di ristrutturazione di debiti con il *pool* delle proprie banche finanziatrici, affinché la stessa provveda, per il pro-quota di competenza di Premafin, ad utilizzare le somme che le saranno accreditate da Unipol a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale Premafin al fine di esercitare, in nome e per conto di Premafin, tutti i diritti di opzione di spettanza di Premafin relativi all'Aumento di Capitale; (iii) quanto al pro-quota di competenza di Finadin, delle somme che saranno accreditate da Unipol a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale Premafin su un conto vincolato, alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di UniCredit delle istruzioni irrevocabili già conferite da Premafin alla stessa, affinché Unicredit provveda ad accreditare gli importi di rispettiva competenza sui conti intrattenuti da Finadin, così da consentire l'esercizio di tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale.

In data 3 luglio 2012 Finadin si è impegnata irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale. Finadin ha condizionato il suddetto impegno di sottoscrizione: (i) all'avvenuta sottoscrizione da parte di Unipol dell'Aumento di Capitale Premafin, ai sensi e per effetto dell'accordo di investimento stipulato tra Premafin e Unipol in data 29 gennaio 2012, come successivamente modificato ed integrato; (ii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di Unicredit delle istruzioni irrevocabili conferite da Premafin alla stessa in data 13 giugno 2012 in virtù della sottoscrizione della convenzione di ristrutturazione di debiti con il *pool* delle proprie banche finanziatrici, affinché la stessa provveda ad accreditare gli importi di competenza di Finadin sui conti intrattenuti dalla stessa, così da consentire l'esercizio di tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale; (iii) alla puntuale ed esatta esecuzione da parte di Banca Popolare di Milano S.c.a. e di Banco Popolare – Società Cooperativa, ciascuna per quanto di sua competenza, delle istruzioni irrevocabili conferite da Finadin alle stesse in virtù della sottoscrizione, in data 21 giugno 2012, dei rispettivi accordi di modifica dei finanziamenti in essere con le anzidette banche finanziatrici, affinché le stesse provvedano ad utilizzare le somme che saranno accreditate da Premafin, al fine di esercitare, in nome e per conto di Finadin, tutti i diritti di opzione di spettanza di Finadin relativi all'Aumento di Capitale.

È inoltre previsto, con riferimento all'Aumento di Capitale, che Unipol si impegni irrevocabilmente nei confronti della stessa Fondiaria-SAI a sottoscrivere integralmente le Azioni di Risparmio di Categoria B eventualmente rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Borsa, per un controvalore massimo pari a circa Euro 182 milioni (l'**Impegno Unipol**). L'Impegno Unipol verrà formalizzato contestualmente agli altri impegni di garanzia. Unipol ha rappresentato all'Emittente che farà fronte all'eventuale fabbisogno con risorse finanziarie già nella disponibilità di Unipol. L'Impegno Unipol dovrà intendersi risolto automaticamente a seguito del venir meno, per qualsiasi causa o evento, dell'Aumento di Capitale e/o del Contratto di Garanzia e/o dell'Aumento di Capitale Unipol e/o del contratto di garanzia che sarà sottoscritto nell'ambito dell'Aumento di Capitale Unipol. Si ricorda che gli impegni di cui sopra si inseriscono nell'ambito del Progetto di Integrazione sul quale per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 ed al Capitolo 18, Paragrafo 18.4, del Documento di Registrazione.

Barclays Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS e UniCredit Bank Milano hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare – in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del Progetto di Integrazione – al consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale. Le commissioni spettanti al consorzio di garanzia e a Unipol per l'Impegno Unipol saranno pari al 4,8% (pari a circa Euro 36,4 milioni) del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dagli stessi (pari a circa Euro 759 milioni). Inoltre al consorzio di garanzia sarà corrisposta un'ulteriore commissione di incentivo pari a massimi Euro 24 milioni corrispondente al massimo al 2,18% circa del controvalore complessivo dell'Offerta.

Il consorzio di garanzia sarà composto da primarie istituzioni italiane ed internazionali il cui elenco definitivo sarà reso noto tramite apposito comunicato stampa entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta.

È previsto che entro il giorno antecedente all'avvio dell'Offerta venga sottoscritto un contratto di garanzia (il **Contratto di Garanzia**) che conterrà, tra l'altro, l'impegno dei membri del consorzio di garanzia (i **Garanti**) a garantire, secondo la migliore prassi di mercato per operazioni similari, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'Offerta in Borsa, al netto delle Azioni oggetto dei sopra citati impegni di sottoscrizione da parte di Premafin, Finadin e di Unipol. Il Contratto di Garanzia avrà un contenuto in linea con la migliore prassi di mercato per operazioni similari e comprenderà, tra l'altro, clausole che diano la facoltà ai Joint Global Coordinators di revocare l'impegno di garanzia dei Garanti ovvero clausole che abbiano l'effetto di fare cessare l'efficacia di detto impegno, al ricorrere, *inter alia*, di eventi straordinari relativi alla Società e/o al Gruppo e/o al mercato che possano pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o sconsigliarne l'avvio o la prosecuzione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricorrere di un c.d. *“material adverse change”* o di una *“force majeure”*) o al verificarsi di violazioni da parte della Società degli impegni assunti o delle garanzie rilasciate nel Contratto di Garanzia. Inoltre, si segnala che il Contratto di Garanzia prevede tra l'altro che i Garanti abbiano, a loro esclusivo e insindacabile giudizio, facoltà di recedere dal Contratto di Garanzia medesimo e dall'impegno di garanzia nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa o evento, l'aumento di capitale di Unipol Gruppo Finanziario e/o il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Unipol Gruppo Finanziario, ovvero qualora, prima della chiusura dell'Aumento di Capitale, si verificassero circostanze o eventi, di qualsiasi natura essi siano, che, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, siano tali da pregiudicare l'implementazione del Progetto di Integrazione.

Si segnala che, come indicato nel comunicato stampa dell'Emittente del 6 luglio 2012, nel formulare il loro voto contrario alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che in data 5 luglio ha determinato le condizioni dell'Aumento di Capitale, gli Amministratori Salvatore Bragantini e Paolo Ligresti hanno osservato, tra l'altro, che: “[...] c) il contratto con il Consorzio di garanzia- in difformità dalla prassi di mercato- non dà sufficienti certezze in ordine all'effettivo ottenimento degli importi necessari ad eseguire l'aumento di capitale della Compagnia. Il contratto infatti: a) lega inscindibilmente l'aumento di capitale Fonsai a quello di UGF di talché nell'ipotesi che il secondo non possa per qualsiasi motivo aver luogo, nemmeno il primo potrebbe procedere, anche ove esso avesse invece trovato favorevole accoglimento; b) consente a tutti i membri del Consorzio di non adempiere all'obbligo di garanzia, ove istituiti che si siano impegnati per almeno il 10% del rischio di mercato (nella fattispecie, per Fonsai circa 80 milioni) non tenessero fede all'obbligo assunto; c) contiene una vasta casistica di eventi, ben oltre la consueta definizione di Material Adverse Change, il cui verificarsi – entro il 27 luglio prossimo – permette alle banche

sottoscrittrici di sciogliersi dall'impegno di garanzia. Si va da un downgrading della Compagnia o del debito sovrano italiano, alla pubblicazione di supplementi al prospetto informativo, fino ad eventi che a giudizio – sia pur ragionevole – dei garanti, possano pregiudicare l'operazione di integrazione.” La Società ritiene, diversamente da quanto rappresentato dai due Amministratori, che i termini e le condizioni del contratto di garanzia siano invece in linea con la prassi di mercato. Con specifico riferimento all'osservazione *sub* (a) – circa il legame esistente nel contratto tra l'Aumento di Capitale e l'Aumento di Capitale Unipol – si ritiene che la clausola sia coerente con la struttura del Progetto di Integrazione.

5.4.4 Data in cui e stato o sarà stipulato l'accordo di sottoscrizione e garanzia

È previsto che il Contratto di Garanzia, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni in linea con la migliore prassi di mercato, sia stipulato entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta. Dell'avvenuta stipula sarà data notizia al mercato, mediante comunicato stampa, entro il predetto termine; detto comunicato stampa indicherà altresì eventuali ulteriori clausole di recesso dall'impegno di garanzia dei Garanti.

6. MERCATO DI QUOTAZIONE

6.1 Mercati di quotazione

Le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio di Categoria A Fondiaria-SAI sono quotate presso il MTA.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa le Azioni Ordinarie saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni Fondiaria-SAI al momento dell'emissione, ossia il MTA.

Con riferimento alle Azioni di Risparmio di Categoria B, la Società ha presentato a Borsa Italiana in data 2 luglio 2012 domanda di ammissione alla quotazione di dette azioni sul MTA. L'ammissione alla quotazione delle stesse è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 7523 del 5 luglio 2012.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni di Risparmio di Categoria B a seguito dell'Offerta.

6.2 Altri mercati in cui le azioni o altri strumenti finanziari dell'Emittente sono negoziati

Alla data della Nota Informativa, le azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato diverso dal MTA.

6.3 Collocamento privato contestuale all'Offerta

Contestualmente all'Offerta in Opzione o in prossimità della stessa non sono previste operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa o anche di altre categorie rispetto a quella oggetto dell'Offerta medesima, oltre a quelle indicate nella Nota Informativa.

6.4 Impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., non vi sono intermediari per operazioni sul mercato secondario.

6.5 Stabilizzazione

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

7. AZIONISTI VENDITORI

7.1 Azionisti Venditori

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente, società costituita in Italia in data 29 settembre 1921, in forma di società per azioni ed operante in base alla legislazione italiana. La Società ha Sede Legale e Direzione a Torino in Corso Galileo Galilei, 12 (numero di telefono +39 011 6657111, numero di fax +39 011 6657685).

L'Emittente è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012, ed è una impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006. L'Emittente, inoltre, è la società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030.

7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori

In considerazione della natura dell'Offerta, la presente disposizione non trova applicazione.

7.3 Accordi di *lock-up*

Nell'ambito del Contratto di Garanzia, la Società assumerà l'impegno nei confronti dei *Joint Global Coordinators*, per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla conclusione dell'Offerta, a non effettuare, ulteriori emissioni di azioni o di altri strumenti finanziari convertibili in azioni o che, comunque, diano il diritto di acquistare e/o sottoscrivere azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei *Joint Global Coordinators*.

8. SPESE LEGATE ALL'OFFERTA

I proventi netti derivanti dall'Offerta, assumendo l'integrale sottoscrizione della stessa, sono stimabili in circa Euro 1.023 milioni circa al netto delle spese.

L'ammontare complessivo delle spese, inclusivo delle commissioni del consorzio di garanzia, è attualmente stimabile in circa massimi Euro 75 milioni, di cui la parte prevalente costituita dalle commissioni del consorzio di garanzia. Le commissioni spettanti al consorzio di garanzia e a Unipol per l'Impegno Unipol saranno pari al 4,8% (pari a circa Euro 36,4 milioni) del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dagli stessi (pari a circa Euro 759 milioni). Inoltre al consorzio di garanzia sarà corrisposta un'ulteriore commissione di incentivo pari a massimi Euro 24 milioni corrispondente al massimo al 2,18% circa del controvalore complessivo dell'Offerta.

9. DILUIZIONE

9.1 Ammontare e percentuale della diluizione derivante dall'Offerta

Trattandosi di una offerta di strumenti finanziari in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti dei soci che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.

In caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione gli azionisti della Società subirebbero, a seguito dell'emissione delle Azioni, una diluizione della propria partecipazione, che in ipotesi di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale (anche per effetto dell'eventuale intervento del Consorzio di Garanzia), è pari a circa il 99,6% per le azioni ordinarie e pari a circa il 99,6% per le Azioni di Risparmio.

10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 Soggetti che partecipano all'operazione

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati allo svolgimento dell'Offerta.

10.2 Indicazione di altre informazioni relative agli strumenti finanziari contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione

Nella Nota Informativa non vi sono informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione.

10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti

Nella Nota Informativa non vi sono relazioni o pareri redatti da esperti.

10.4 Informazioni provenienti da terzi ed indicazione delle fonti

Nella Nota Informativa non vi sono informazioni provenienti da terzi.

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

